

Novità legislative: D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

OGGETTO: Novità legislative – D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 – Modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

RIF. NORM.: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, II e V.

SOMMARIO: Premessa - **1.** I precedenti interventi modificativi ed integrativi al T.U.A. - **2.** Le sentenze della Corte Costituzionale incidenti sul T.U.A. - **2.1.** La ripartizione delle competenze nel Codice. - **3.** Quadro sintetico degli articoli del T.U.A. modificati dal D.Lgs. n. 128/2010. - **3.1.** Modifiche apportate alla Parte I del T.U.A. (*solo riferimenti normativi*). - **3.2.** Modifiche apportate alla Parte II del T.U.A. (*solo riferimenti normativi*). - **3.3.** Modifiche apportate alla Parte V del T.U.A. (*solo riferimenti normativi*). - **3.4.** Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni (*rinvio*). - **4.** Sintesi delle modifiche. - **5.** Le modifiche alla Parte I. - **6.** Le modifiche alla Parte II. - **7.** L'introduzione del nuovo Titolo III-bis (autorizzazione integrata ambientale). - **8.** Le modifiche alla Parte V. - **9.** I riflessi penali del c.d. Terzo Correttivo al T.U.A. - **9.1.** Le sanzioni in materia di A.I.A. (art. 29-*quattordices*, D.Lgs. n. 152/2006). - **9.2.** I riflessi penali a seguito delle modifiche della disciplina in tema di valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività (art. 271 D.Lgs. n. 152/2006). - **9.3.** I riflessi penali a seguito delle modifiche in tema di impianti e attività in deroga (art. 272 T.U.A.). - **9.4.** Le modifiche al sistema sanzionatorio per le violazioni alla disciplina autorizzatoria (artt. 278 e 279 T.U.A.). - **9.5.** Le modifiche in materia di controlli e sanzioni degli impianti termici civili (art. 288 T.U.A.). - **9.6.** I riflessi penali a seguito delle modifiche in materia di combustibili consentiti (art. 293 T.U.A.). - **9.7.** Le modifiche al regime sanzionatorio in tema di combustibili (art. 296 T.U.A.). - **10.** La disciplina transitoria in materia di inquinamento atmosferico ed un caso di sospetta incostituzionalità (art. 3, commi 31/36, D.Lgs. n. 128/2010).

Premessa

Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale), da questo momento denominato T.U.A. o Codice, è stato emanato in attuazione di una ampia delega in materia ambientale (recata dall'art.1 della L. 15 dicembre 2004, n. 308) ed ha operato un generale riordino della normativa. Esso ha, infatti, uniformato e razionalizzato la disciplina per le valutazioni ambientali (VIA, VAS e IPPC), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

L'art. 12 della L. 18 giugno 2009, n. 69¹ aveva previsto una nuova delega al Governo - da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale, delega da attuarsi nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308,² tra i quali si segnalano in particolare: a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente; b) maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni; c) sviluppo e coordinamento degli incentivi e disincentivi volti a sostenere l'adozione delle migliori tecnologie disponibili nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo; d) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»; e) coordinamento e integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale; f) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale.³

Il comma quarto dell'art. 12 recava, infine, una specifica norma in relazione alla necessità di precisare le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati.

E', quindi, il D.Lgs. n. 128/2010 a dare attuazione alla previsione di cui all'art. 12 della citata L. n. 69/2009, apportando **per la trentatreesima volta** modificazioni ed integrazioni al "*corpus*" originario del T.U.A., cui si aggiungono numerose declaratorie di incostituzionalità nelle more intervenute (v. §§ che seguono).

1. I precedenti interventi modificativi ed integrativi al T.U.A.

Il T.U.A. (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),⁴ frutto dell'originaria delega legislativa varata con la richiamata L. n. 308/2004, è stato a più riprese modificato.

Si riportano, di seguito, gli interventi modificativi:

¹ Recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" (in S.O. n. 95 alla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n.95), entrata in vigore il 4 luglio 2009.

² Recante "*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*" (in S.O. n. 187 alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004), entrata in vigore l'11 gennaio 2005.

³ I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il parere delle Commissioni parlamentari deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

⁴ Recante "*Norme in materia ambientale*" (in S.O. n. 96 alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), entrato in vigore il 29 aprile 2006.

- 1) **D.L. 12 maggio 2006, n. 173** (in G.U. 13/5/2006, n. 110), convertito con modificazioni con **L. 12 luglio 2006, n. 228** (in G.U. 12/7/2006, n. 160) ha disposto (con l'art. 1-*septies*) la modifica dell'art. 52;
- 2) **D.L. 3 ottobre 2006, n. 262** (in G.U. 3/10/2006, n. 230) conv. con mod. con **L. 24 novembre 2006, n. 286** (in S.O. n. 223 alla G.U. 28/11/2006, n. 277) ha disposto (con l'art. 2, comma 10) la modifica dell'art. 156;
- 3) **D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284** (in G.U. 24/11/2006, n. 274) ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 170 e 224 e l'abrogazione degli artt. 159, 160 e 207;
- 4) **L. 27 dicembre 2006, n. 296** (in S.O. n. 244/L alla G.U. 27/12/2006, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1120) la modifica dell'art. 229;
- 5) **D.L. 28 dicembre 2006, n. 300** (in G.U. 28/12/2006, n. 300), convertito con modificazioni con **L. 26 febbraio 2007, n. 17** (in S.O. n. 48/L alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con gli artt. 2 e 5) la modifica degli artt. 52, 96, 224, 235 e 236;
- 6) **D.L. 11 maggio 2007, n. 61** (in G.U. 11/5/2007, n. 108), convertito con modificazioni con **L. 5 luglio 2007, n. 87** (in G.U. 7/7/2007, n. 156) ha disposto (con l'art. 7) la modifica dell'art. 238;
- 7) **d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90** (in S.O. n. 157/L alla G.U. 10/7/2007, n. 158) ha disposto (con l'art. 14) la modifica dell'art. 48 e l'abrogazione degli artt. 6 e 49;
- 8) **D.L. 30 ottobre 2007, n. 180** (in G.U. 31/10/2007, n. 254) convertito con **L. 19 dicembre 2007, n. 243** (in G.U. 27/12/2007, n. 299) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 281;
- 9) **D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205** (in SO n.228 alla G.U. 09/11/2007, n. 261) ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'allegato X;
- 10) **D.lgs.9 novembre 2007, n. 205** (in S.O. n. 228 alla G.U. 9/11/2007 n. 261) ha disposto (con gli artt. 1 e 2) la modifica degli artt. 291, 292, 293, 295, 296, 298 e dell'allegato X;
- 11) **D.L. 31 dicembre 2007, n. 248** (in G.U. 31/12/2007, n. 302) convertito con modificazioni con **L. 28 febbraio 2008, n. 31** (in S.O. n. 47/L alla G.U. 29/2/2008, n. 51) ha disposto (con l'art. 32) la modifica dell'art. 281;
- 12) **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** (in SO n.24 alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto: a) con l'art. 2, comma 42-bis), la modifica dell'allegato C; b) con l'art. 2, comma 43), la modifica dell'allegato I; c) con l'art. 4, comma 3), la modifica degli allegati I, II, III, IV e V della Parte II, e l'introduzione degli allegati VI e VII alla Parte II; d) con gli artt. 1, 2 e 4, la modifica degli artt. 74, 101, 107, 108, 124, 127, 147, 148, 150, 161, 170, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 193, 195, 197, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 212, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 242, 258, 264, 265, 266, dell'all. C, parte quarta, dell'all. I al Titolo V della parte quarta e degli all. da I a V, parte seconda, l'introduzione degli artt. 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 181-bis, 206-bis e 252-bis e l'abrogazione degli artt. da 4 a 52;
- 13) **D.L. 8 aprile 2008, n. 59** (in G.U. 9/4/2008, n. 84), convertito con modificazioni con **L. 6 giugno 2008, n. 101** (in G.U. 7/6/2008, n. 132) ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 77;
- 14) **D.L. 23 maggio 2008, n. 90** (in G.U. 23/5/2008, n. 120), convertito con modificazioni dalla **L. 14 luglio 2008, n. 123** (in G.U. 16/7/2008, n. 165) ha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 191;
- 15) **D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117** (in G.U. 07/07/2008, n.157) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'allegato 5 della parte VI; 16) **D.M. 16 giugno 2008, n.**

131 (in S.O. n.189 alla G.U. 11/08/2008, n.187) ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli allegati 1 e 3 della parte terza;

16) **D.L. 3 novembre 2008, n. 171** (in G.U. 4/11/2008, n. 258), convertito con modificazioni con **L. 30 dicembre 2008, n. 205** (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con gli artt. 4-quinquies e 4-undecies) la modifica degli artt. 6, 193 e 212;

17) **D.L. 6 novembre 2008, n. 172** (in G.U. 06/11/2008, n. 260), convertito con modificazioni dalla **L. 30 dicembre 2008, n. 210** (in G.U. 3/1/2009, n. 2), ha disposto: a) con l'art. 9-bis, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 181-bis, comma 2; b) con l'art. 9-bis, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 181, comma 4 abrogato; c) con gli artt. 2 e 9-quater) la modifica degli artt. 107, 121 e 182;

18) **D.L. 29 novembre 2008, n. 185** (in S.O. n. 263/L alla G.U. 29/11/2008, n. 280), convertito con modificazioni con **L. 28 gennaio 2009, n. 2** (in S.O. n. 14/L alla G.U. 28/1/2009, n. 22) ha disposto (con l'art. 20) la modifica degli artt. 185 e 186;

19) **D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188** (in S.O. n. 268/L alla G.U. 3/12/2008, n. 283) ha disposto (con l'art. 29) l'abrogazione dell'art. 235;

20) **D.L. 30 dicembre 2008, n. 208** (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni con **L. 27 febbraio 2009, n. 13** (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con gli artt. 1, 4, 5, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies) la modifica degli artt. 8, 170, 186, 195, 206, 220, 221 e 243;

21) **D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30** (in G.U. 04/04/2009, n.79) ha disposto: a) con l'art. 9, comma 1, lettere b), c) e d), la modifica degli allegati 1 e 3; b) con gli artt. 7 e 9, la modifica degli artt. 74, 104 e degli all. 1 e 3;

22) **D.L. 28 aprile 2009, n. 39** (in G.U. 28/4/2009, n. 97), convertito con modificazioni con **L. 24 giugno 2009, n. 77** (in G.U. 27/6/2009, n. 147) ha disposto (con l'art. 9-bis) la modifica degli artt. 161 e 170;

23) **D.M. 14 aprile 2009, n. 56** (in S.O. n.83 alla G.U. 30/05/2009, n.124) ha disposto: a) con l'art. 1, comma 1, la modifica dell'allegato 1; b) con l'art. 2, comma 1, la modifica dell'allegato 3;

24) **D.L. 1 luglio 2009, n.78** (in G.U. 1/7/2009 n. 150), convertito con modificazioni con **L. 3 agosto 2009, n. 102** (in S.O. n. 140/L alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l'art. 23, comma 21- quinquies) la modifica dell'art. 26 comma 6;

25) **L. 23 luglio 2009, n. 99** (in S.O. n.136 alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto: a) con l'art. 34, comma 1, la modifica dell'allegato IX alla parte quinta; b) con l'art. 27 comma 43, la modifica dell'allegato IV alla parte seconda; c) con l'art. 30, comma 14, la modifica dell'allegato X alla parte quinta; d) con l'art. 40, comma 1, la modifica dell'allegato III alla parte seconda; e) con l'art. 42 commi 1, 2 e 3, la modifica dell'allegato II e dell'allegato III alla parte seconda;

26) **D.L. 25 settembre 2009, n. 135** (in G.U. 25/09/2009, n.223), convertito con modificazioni dalla **L. 20 novembre 2009, n. 166** (in S.O. n. 215/L alla G.U. 24/11/2009, n. 274) ha disposto: a) con l'art. 13, comma 4) la modifica dell'art. 236, comma 12, lettera i) e l) e l'introduzione delle parti 1-bis, 1-ter e 1-quater; b) con l'art. 15, comma 2-bis), la modifica dell'art. 195, comma 2, lettera e); c) con l'art. 5-bis, comma 1 lettera a), la modifica dell'art. 311, comma 2, (con l'art. 5-bis, comma 1 lettera b)) la modifica dell'art. 311, comma 3; d) con l'art. 5-bis, comma 1 lettera c), la modifica dell'art. 303, comma 1, lettera f); e) con l'art. 5-bis, comma 1 lettera d), la modifica dell'art. 317, comma 5 (con l'art. 5-bis, comma 1 lettera e), l'abrogazione del comma 6 dell'art. 317;

27) **d.P.R. 3 agosto 2009, n. 140** (in G.U. 01/10/2009, n. 228) ha disposto (con l'art.

9, comma 4) la modifica dell'art. 161;

28) **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194** (in G.U. 30/12/2009, n.302), convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25** (in S.O. 39/L alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto (con l'art. 8, comma 3-bis) la modifica dell'art. 281, comma 2;

29) **D.L. 25 gennaio 2010, n. 2** (in G.U. 26/01/2010, n.20), convertito con modificazioni dalla **L. 26 marzo 2010, n. 42** (in G.U. 27/03/2010, n. 72), nel modificare l'art. 2, comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. n. 243 relativo alla G.U. 30/12/2009, n. 302), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1-quinquies) la modifica dell'art. 148; il medesimo D.L., c.s. convertito, nel modificare l'art. 2, comma 186-bis della citata L. n. 191/2009, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1-quinquies) la modifica dell'art. 201;

30) **L. 25 febbraio 2010, n. 36** (in G.U. 12/03/2010, n.59) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 137, comma 5;

31) **D.L. 31 maggio 2010, n. 78** (in S.O. n.114 alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122** (in S.O. n. 174/L alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 14, comma 33) la modifica dell'art. 238;

32) **D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104** (in SO n.148 alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto: a) con l'art. 4, comma 1, n. 36) dell'allegato 4), la modifica dell'art. 310, comma 2; b) con l'art. 4, comma 1, n. 36) dell'allegato 4), la modifica dell'art. 316, comma 1.

2. Le sentenze della Corte Costituzionale incidenti sul T.U.A.

Come anticipato, il testo originario del T.U.A. è stato fatto oggetto di reiterati interventi della Corte Costituzionale che, in alcuni casi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni del T.U.A.

Limitando l'attenzione alle sole decisioni d'incostituzionalità, si riportano in ordine cronologico le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di talune disposizioni del T.U.A.:

1) **sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335** (in G.U. 1a s.s. 15/10/2008, n. 43), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155;

2) **sentenza 16 luglio 2009, n. 247** (in G.U. 29/07/2009 n. 30), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 241 e dell'art. 265, comma 3;

3) **sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232** (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 57 comma 1 e 58 comma 3;

4) **sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250** (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, commi 1, 4, 5 e 6 ;

5) **sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249** (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 199 comma 9, 204 comma 3, 205 comma 6;

6) **sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 246** (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 comma 3;

7) **sentenza 25 gennaio 2010, n. 28** (in G.U. 03/02/2010 n. 5), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n).

2.1. La ripartizione delle competenze nel Codice

Già nella XV legislatura, la Corte costituzionale (vedi, ad es., la sentenza n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007) aveva riconosciuto alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché fossero rispettate le

regole uniformi fissate dallo Stato. Le più recenti sentenze del 2008 e del 2009, come già anticipato, ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell'ambiente - di esclusiva competenza statale - numerose questioni sollevate dalle regioni come rientranti nella materia governo del territorio, di competenza concorrente, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti. Con tali sentenze, la Corte conferma quindi, sostanzialmente, la ripartizione di competenze definita nel Codice ambientale.

Con riferimento, infatti, al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, si ricorda, peraltro, che il legislatore costituzionale ha distinto fra la legislazione in materia di "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*", riservata alla **competenza esclusiva dello Stato**, e legislazione finalizzata alla "*valorizzazione dei beni culturali e ambientali*", collocata invece al **comma terzo dell'art. 117**, e quindi attribuita alla **competenza concorrente di Stato e regioni**.

Un'ulteriore disposizione costituzionale è infine collocata all'**art. 116, terzo comma**, laddove per alcuni ambiti materiali viene prevista l'ipotesi di conferimento - con legge statale - di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario. Oltre che per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente, tale ipotesi è, infatti, estesa anche ad alcune delle materie attribuite dal successivo art. 117 alla competenza esclusiva statale, e fra queste - appunto - la "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*".

La **legislazione regionale** in materia ambientale precedente alla riforma del Titolo V è stata particolarmente intensa ed ha consentito di cogliere in anticipo e di disciplinare con successo problemi emergenti di tutela ambientale: tale circostanza ha portato i Giudici costituzionali, a seguito della riforma, ad affermare che la "*tutela dell'ambiente*" investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze.

In tale ambito, la **Corte** configura **l'ambiente** come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una **sorta di materia "trasversale"**, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (**sentenza n. 407 del 2002**).⁵

Le più recenti **sentenze del 2008 e del 2009** ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell'ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la **difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti**.

In particolare, la Corte, con la **sentenza n. 214 del 2008** dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, il quale prevede che i Comuni concludano i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del T.U.A. sulla base della legislazione previgente. Secondo la Corte, **spetta infatti alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti** contrapposti alla tutela dell'ambiente: una eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati

⁵ Nelle successive sentenze (ad es., la **n. 182 del 2006** e la **n. 367 del 2007**), la Corte riconosce alla **legislazione regionale** la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano **rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato**.

dalla legge statale nel fissare i valori soglia per la classificazione dei siti contaminati.⁶

La sentenza **n. 225 del 2009** reca una ricognizione dello stato della giurisprudenza costituzionale in materia di “tutela dell’ambiente”, rilevando innanzitutto come sullo stesso bene (l’ambiente) “concorrano” diverse competenze, le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline: da una parte, sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell’ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza **n. 61 del 2009**, *vedi oltre*) e dall’altra compete alle **regioni**, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale, di esercitare le proprie **competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell’ambiente**, evitando compromissioni o alterazioni dell’ambiente stesso. In questo senso può dirsi che la **competenza statale**, quando è espressione della tutela dell’ambiente, costituisce “**limite**” all’esercizio delle competenze regionali.

Per quanto in particolare riguarda l’incidenza del **principio di leale collaborazione**, nel caso della tutela ambientale, lo Stato, in quanto titolare di una competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 118 Cost., può conferire a sé le relative funzioni amministrative, ovvero conferirle alle regioni o ad altri enti territoriali, ovvero ancora prevedere che la funzione amministrativa sia esercitata mediante il coinvolgimento di organi statali ed organi regionali o degli enti locali. Sulla base di tali considerazioni la Corte dichiara inammissibili o non fondate le censure mosse da più regioni ad alcuni articoli del T.U.A..

Quanto alle direttive che l’Autorità per l’energia emana in relazione alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, la sentenza **n. 88 del 2009** riconosce, con un **giudizio di prevalenza**, la competenza statale nel perseguire la finalità prevalente di assicurare e conformare gli interessi peculiarmente connessi alla **protezione dell’ambiente** nell’ambito di un mercato concorrenziale **rispetto alla materia dell’energia**, di competenza concorrente. La sentenza **n. 166 del 2009** dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge R. Basilicata 9/2007 in materia di **energia** perché in contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e nello specifico con l’art. 12 D.Lgs. 387/2003 con cui è stato attribuito allo Stato il compito di adottare linee guida per il corretto inserimento paesaggistico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.⁷

Con la **sentenza n. 119 del 2010**, la Corte dichiara illegittima l’adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina restrittiva in materia di localizzazione di **impianti alimentati da energie rinnovabili**, dal momento che l’emanazione delle linee guida è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. Né è possibile per le regioni prevedere l’estensione della **DIA** anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003.

Analoghe valutazioni sono recate dalla **sentenza n. 124 del 2010**, con cui la Corte ribadisce la natura di principio fondamentale - che non può quindi essere derogato dalla normativa regionale - all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli **impianti alimentati da fonti rinnovabili**, fissa il termine massimo per la sua conclusione in centottanta giorni. Tale disposizione risulta -

⁶ Si veda anche la sentenza **n. 12 del 2009** con riferimento alla regione Sicilia, in cui la Corte, considerando l’istituzione di parchi nazionali esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, dichiara non fondata la censura della regione, che lamenta una violazione di sue competenze normative in materia.

⁷ Analoghe considerazioni sono contenute nelle **sentenze n. 282 del 2009** e **168 del 2010**.

secondo la Corte - ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Inoltre, il legislatore regionale non può imporre limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale in quanto in contrasto con norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali, nell'incentivare lo sviluppo delle fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.⁸

Con la **sentenza n. 171 del 2010** la Corte chiarisce che nel caso di **impianti eolici off-shore** la competenza per l'autorizzazione unica è dello Stato, mentre spetta alla **Regione la valutazione dell'impatto ambientale**.

Con la **sentenza n. 232 del 2009** la Corte chiarisce che la "**difesa del suolo**" così come la "**tutela delle acque dall'inquinamento**" e la "**gestione delle risorse idriche**" sono riconducibili alla materia "tutela dell'ambiente" e su tale base dichiara inammissibili o non fondate le censure mosse da più regioni ad alcuni articoli del T.U.A.. Secondo la Corte, i piani di bacino sono il fondamentale strumento di pianificazione della difesa del suolo e delle acque. Nella procedura di formazione dei predetti piani, gli interessi regionali risultano adeguatamente tutelati dalle forme di collaborazione previste dal Codice (partecipazione della regione agli organi dell'autorità di bacino ed espressione del parere sugli ambiti di competenza).

Riguardo invece al programma nazionale di intervento previsto dall'art. 57 e ad alcune competenze del ministero dell'ambiente in tema di **difesa del suolo** indicate dall'art. 58 del Codice, la Corte, considerando che essi sono suscettibili di produrre significativi effetti anche nella materia del **governo del territorio**, di competenza legislativa concorrente, afferma, conformemente al principio di leale collaborazione istituzionale, la necessità del **coinvolgimento delle regioni nella forma del parere** (della regione o della Conferenza unificata).

Nella **sentenza n. 233 del 2009**, riguardante una serie di disposizioni in materia di **<tutela delle acque dall'inquinamento>**, oggetto della parte III T.U.A., la Corte ricorda che nella materia ambientale, di potestà legislativa esclusiva, lo Stato non si limita a porre principi (come nelle materie di legislazione concorrente): il fatto che tale competenza non escluda la concomitante possibilità per le regioni di intervenire in tema di tutela della salute e di governo del territorio, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi a stabilire norme di principio, anche riguardo alle funzioni amministrative, la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, Cost. (sentenze n. 88 del 2009 e n. 62 del 2005), del resto compatibile con la disciplina dell'ambiente (sentenza n. 401 del 2007).

Riguardo poi alla divulgazione, da parte delle regioni, delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e alla trasmissione dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del Codice, e di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, la Corte osserva che tali obblighi vanno inquadrati nell'ambito della normativa in tema di **informazione ambientale**, che grava sulla pubblica amministrazione, ed è disciplinata dal D.Lgs. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Infine, la Corte ricorda che le **acque marine e costiere**, a differenza delle acque dolci

⁸ Le medesime conclusioni sono confermate nella citata **sentenza n. 168 del 2010**.

interne, che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono organi statali.

In materia di **valutazione di impatto ambientale (VIA)**, la sentenza **n. 234 del 2009** chiarisce che nonostante la direttiva 85/337/CEE preveda l'esclusione della VIA per le sole opere relative alla difesa nazionale, non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere temporaneo.

In tale ambito, la Corte ricorda che seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale nel procedimento di VIA, soprattutto nel campo della tutela della salute, debba ritenersi prevalente la materia tutela dell'ambiente, di competenza statale.

Di analogo tenore la **sentenza n. 127 del 2010**, con cui la Corte dichiara incostituzionale la norma della regione Umbria che aveva sottoposto ad autorizzazione comunale le ecopiazzole, escluso i sedimenti da gestione idrica dal novero dei rifiuti e **sottratto dalla VIA gli impianti mobili di recupero di rifiuti non pericolosi** qualora trattino meno di 200 tonnellate al giorno, in quanto le regioni non possono modificare il campo di applicazione delle discipline nazionali in materia ambientale.

Con la **sentenza n. 120 del 2010**, la Corte interviene in materia di **valutazione di impatto ambientale**, affermando che le variazioni del percorso di un **elettrodotto**, quand'anche concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, devono essere sottoposte alla procedura di Via per le sue possibili ripercussioni negative sull'ambiente. La variazione del tracciato, infatti, secondo la Corte, è destinata ad incidere sul **paesaggio**, come qualsiasi altra opera lineare e, comportando una modifica progettuale, deve essere sottoposto a Via.

In materia di **paesaggio**, con la **sentenza n. 316 del 2009** la Corte ribadisce la competenza esclusiva statale in materia di ZPS (zone di protezione speciale) e ZSC (zone speciali di conservazione); in tale ambito, il DM 17 ottobre 2007 recante i criteri minimi uniformi è vincolante per le Regioni ordinarie.

Con la **sentenza n. 101 del 2010** la Corte dichiara l'illegittimità di alcune norme dettate dalla regione Friuli Venezia Giulia, che consentivano ai comuni di continuare ad utilizzare il regime transitorio sull'**autorizzazione paesaggistica** previsto dall'art. 159 del Codice Urbani, in considerazione del fatto che la legge regionale non può rinviare il termine di entrata a regime della nuova autorizzazione paesaggistica. Secondo la Corte, le norme nazionali – in questa materia, di competenza legislativa statale esclusiva – fissano «standard minimi di tutela», che non possono essere modificati dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, né dalle Province autonome.

Ancora, la sentenza **n. 235 del 2009**, ribadisce che la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative trova una “non implausibile giustificazione” nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del **danno ambientale** risponda a **criteri di uniformità e unitarietà**, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un limitato ambito territoriale. Analoghe considerazioni sono confermate nella sentenza **n. 247 del 2009** con riferimento ai **consorzi nazionali per i rifiuti e gli imballaggi**.

In materia di **gestione dei servizi idrici**, la sentenza **n. 335 del 2008** ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del d.lgs. **152/2006**, nella parte in

cui prevede che la quota di **tariffa riferita al servizio di depurazione** è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». La Corte ha altresì precisato che detta tariffa ha **natura non tributaria**, ma di «corrispettivo contrattuale», come, del resto, espressamente statuito dal comma 1 dell'art. 154 del Codice. La sentenza **n. 246 del 2009** fa quindi salva la disciplina delle **autorità d'ambito** riconoscendo che essa supera la frammentazione della gestione del servizio idrico, nel rispetto delle preesistenti competenze degli enti territoriali (ad eccezione della norma che prevede l'obbligo di affissione dei bilanci in quanto disciplina di minuto dettaglio e quindi illegittima). Analoghe considerazioni sono espresse nella sentenza **n. 142 del 2010**.

In particolare, la Corte afferma che attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato **livelli uniformi di tutela dell'ambiente**, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico). La finalità della tutela dell'ambiente viene in rilievo anche in relazione alla **scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare**. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio “**chi inquina paga**”» (art. 154). I profili della **tutela della concorrenza** vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di *price cap* (artt. 151 e 154), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante.

Con la **sentenza n. 29 del 2010** la Corte afferma che la **determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici** per i settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza esclusiva dello Stato. Analoghe considerazioni riguardano la definizione delle componenti del costo della tariffa.

Con la **sentenza n. 39 del 2010** la Corte afferma che una volta esclusa la natura tributaria del **canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue** (come affermato con la sentenza **n. 335 del 2008**), l'attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative a tale canone “snatura” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario e, conseguentemente, viola l'art. 102, secondo comma, Cost.

Quanto alla **classificazione dei rifiuti**, secondo la Corte tale competenza è riconducibile solo all'autorità statale e non esiste una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente se non complementare e più rigorosa di quella della fonte primaria (sentenza **n. 61 del 2009**). Sempre in materia di **rifiuti**, la sentenza **n. 238 del 2009** conferma la natura tributaria - e la conseguente attribuzione alla giurisdizione tributaria delle relative controversie - della **tariffa di igiene ambientale (TIA)** prevista dal D.Lgs. 22/97, muovendo dalla considerazione che tale prelievo è disciplinato in modo analogo alla TARISU, la cui natura tributaria non è posta in dubbio.

Riguardo invece alla **nuova tariffa ambientale** prevista dal Codice (art. 238), la Corte, con la sentenza **n. 247 del 2009** non ne chiarisce la natura, ma la attribuisce con

certezza alla competenza statale precisando che, qualora si volesse attribuire alla tariffa natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, l'art. 238 sarebbe inquadrabile nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Qualora si volesse qualificare la tariffa come tributo, si dovrebbe riconoscere la competenza esclusiva dello Stato in ragione della preclusione alle regioni della potestà di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali e per converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative anche nel dettaglio della disciplina dei tributi locali esistenti.⁹

Con la sentenza **n. 249 del 2009** la Corte ribadisce che la disciplina dei **rifiuti**, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente e, dunque, in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di **pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali**. Tuttavia la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale **dell'art. 199, comma 9, del D.Lgs. n. 152 del 2006**, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo»: tali poteri sostitutivi, secondo la Corte, avrebbero dovuto essere riconosciuti in via preliminare alle regioni sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; dichiara – con le medesime motivazioni – l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 205, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti. Tali norme sono infatti considerate lesive delle competenze regionali.

Ancora, nella sentenza **n. 314 del 2009**, la Corte conferma la competenza regionale per la **localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio**, nel rispetto dei criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali (art. 195 del d.lgs. n. 152 del **2006**), che rappresentano soglie inderogabili di protezione ambientale, in quanto attinente al “governo del territorio”, anche in considerazione del fatto che la normativa statale riconosce che «il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente» (art. 199, d.lgs. **n. 152 del 2006**). La sentenza dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale della norma regionale che ha abrogato l'obbligo, da parte della regione, di inserire nel **piano regionale di gestione dei rifiuti** «le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani», poiché in contrasto con quanto disposto dall'art. 199.

Con la **sentenza n. 35 del 2010** la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 4 del D.L. 90/2008** che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie attinenti alla complessiva azione

⁹ Conformemente al principio di leale collaborazione, la citata sentenza **n. 247 del 2009** prevede inoltre che il regolamento relativo agli **interventi di bonifica**, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle **aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento** sia adottato **sentita la Conferenza unificata**. Analoga procedura deve essere seguita nell'emanazione del **decreto** riguardante le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di **nuove tecnologie di bonifica** presso le università e presso le imprese e i loro consorzi.

di gestione dei rifiuti.

La sentenza **n. 250 del 2009** dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. **152/2006**, che attribuisce all'ispettorato provinciale del lavoro la competenza per il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici al termine dell'apposito corso di formazione, in quanto lesivo della competenza residuale delle regioni in materia di **formazione professionale**.

Con la sentenza **n. 251 del 2009**, la Corte ribadisce che la funzione di individuazione delle **aree** maggiormente **esposte al rischio di inquinamento** deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, dovendo, al contempo, tener conto anche delle peculiarità territoriali sulle quali viene ad incidere. Sotto entrambi i profili, secondo la Corte, il Codice offre una soluzione non costituzionalmente illegittima, posto che la funzione amministrativa statale di individuazione (da esercitarsi previa acquisizione del **parere** della Conferenza Stato-Regioni) si affianca a quella delle regioni le quali, oltre a poter designare a propria volta «ulteriori aree sensibili» rispetto a quelle indicate dallo Stato, possono altresì indicare i corpi idrici che, secondo propria valutazione, non possono rientrare in detta categoria.

La sentenza **n. 254 del 2009** interpreta, infine, alcune disposizioni del Codice in materia di **tutela delle acque** alla luce degli **obblighi derivanti dall'adempimento di direttive comunitarie**, dichiarando l'infondatezza delle questioni di legittimità sollevate da diverse regioni.

La sentenza **n. 237 del 2009** (sui commi da 17 a 22 dell'art. 2 della legge finanziaria per l'anno 2008 in tema di **comunità montane**, che aveva disposto che le Regioni, con proprie leggi, procedessero ad un riordino della disciplina delle comunità montane ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il loro funzionamento sulla base di alcuni criteri, che venivano definiti «principi fondamentali») ha ritenuto tali disposizioni riconducibili alla materia del **coordinamento della finanza pubblica** e rispondenti ai requisiti che la giurisprudenza costituzionale richiede alle norme statali che fissano i relativi principi. La previsione, viceversa, di un criterio altimetrico rigido, quale quello individuato dall'art. 76, co. 6-bis, DL 112/2008 come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'art. 117 Cost. La **sentenza n. 27 del 2010** ha dichiarato quindi l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che le comunità devono prioritariamente essere individuate tra quelle che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare nonché nella parte in cui non prevede per l'emanazione del **decreto** non regolamentare di attuazione lo strumento dell'**intesa**.

Con la **sentenza n. 322 del 2009**, la Corte riconduce all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), l'art. 30, comma 1, del **d.l. n. 112 del 2008**, secondo il quale «per le imprese soggette a **certificazione ambientale** o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica.

In tema di **autorizzazioni all'esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera**, la Corte, con la **sentenza n. 315 del 2009**, dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma della Provincia di Bolzano, affermando che la disciplina statale concernente il rilascio dell'autorizzazione in esame risponde all'esigenza di «articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa

nazionale» (**sentenza n. 250 del 2009**) e quindi vincola il legislatore regionale. Analogamente, la provincia non può modificare la definizione di impianto termico civile includendovi quelli in cui la produzione di calore è “prevalentemente” destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. È, quindi, illegittima la norma che attribuisce alla Giunta provinciale la definizione dei criteri secondo i quali le **terre e rocce da scavo** sono considerati come **sottoprodotti**¹⁰, allo stesso modo la provincia non può modificare la disciplina dei **controlli sul trasporto dei rifiuti pericolosi** né la normativa in materia di **Albo nazionale dei gestori ambientali**.

3. Quadro sintetico degli articoli del T.U.A. modificati dal D.Lgs. n. 128/2010.

Per consentire una più agevole consultazione del testo normativo di seguito oggetto di commento, è utile richiamare gli articoli del D.Lgs. n. 152/2006 oggetto degli interventi modificativi introdotti dal D.Lgs. n. 128/2010 che, si precisa, **entrano in vigore in data 26 agosto 2010**.

3.1. Modifiche apportate alla Parte I del T.U.A. (solo riferimenti normativi).

In particolare, quanto alle modifiche apportate alla **Parte I del T.U.A.**, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto:

- 1) con l'art. 1, comma 1, la modifica dell'art. 2, comma 2;
- 2) con l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), la soppressione dei commi 1 e 2 all'art. 3;
- 3) con l'art. 1, comma 2, lettera c), la modifica dell'art. 3, comma 3;
- 4) con l'art. 1, comma 2, lettera d), la soppressione dei commi 4 e 5 all'art. 3;
- 5) con l'art. 1, comma 3, lettere a) e b), la modifica dell'art. 3-bis, commi 1 e 3;
- 6) con l'art. 1, comma 4, lettere a) e b), la modifica dell'art. 3-quinquies, commi 1 e 4.

3.2. Modifiche apportate alla Parte II del T.U.A. (solo riferimenti normativi).

In particolare, quanto alle modifiche apportate alla **Parte II del T.U.A.**, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto:

- 1) con l'art. 2, comma 1, lettera a), l'introduzione della lettera c) all'art. 4, comma 1;
- 2) con l'art. 2, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 4, comma 2;
- 3) con l'art. 2, comma 1, lettera c), l'introduzione della lettera c) all'art. 4, comma 4;
- 4) con l'art. 2, comma 10, lettera a), la modifica dell'art. 12, comma 1;
- 5) con l'art. 2, comma 10, lettera b), l'introduzione del comma 6 all'art. 12;
- 6) con l'art. 2, comma 11, lettere a) e b), la modifica dell'art. 13, commi 2 e 4;
- 7) con l'art. 2, comma 12, lettere a) e b), la modifica dell'art. 14, commi 3 e 4;
- 8) con l'art. 2, comma 13, lettere a) e b), la modifica dell'art. 15, commi 1 e 2;
- 9) con l'art. 2, comma 14, la modifica dell'art. 16, comma 1;
- 10) con l'art. 2, comma 15, la modifica dell'art. 18, comma 1;
- 11) con l'art. 2, comma 16, la modifica della lettera a) dell'art. 19, comma 1;
- 12) con l'art. 2, comma 17, lettera a), la modifica dell'art. 20, comma 1;
- 13) con l'art. 2, comma 17, lettera b), la modifica della lettera b) dell'art. 20, comma 1;
- 14) con l'art. 2, comma 17, lettera c), l'introduzione della lettera c) all'art. 20, comma 1;
- 15) con l'art. 2, comma 17, lettere d), e) ed f), la modifica dell'art. 20, commi 4, 5 e 6;
- 16) con l'art. 2, comma 18, lettere a), b) e c), la modifica dell'art. 21, commi 1, 2 e 4;
- 17) con l'art. 2, comma 19, lettere a), b) e c), la modifica dell'art. 23, commi 2, 3 e 4;

¹⁰ V. **sentenza n. 62 del 2008**; v. anche la **sentenza n. 28 del 2010** per la definizione di sottoprodotto.

- 18) con l'art. 2, comma 2, lettera a), la modifica della lettera b) dell'art. 5, comma 1;
- 19) con l'art. 2, comma 2, lettera b), l'introduzione delle lettere da i-bis) a i-nonies) all'art. 5, comma 1;
- 20) con l'art. 2, comma 2, lettera c), la modifica delle lettere l) e l-bis) dell'art. 5, comma 1;
- 21) con l'art. 2, comma 2, lettera d), l'introduzione della lettera l-ter) all'art. 5, comma 1;
- 22) con l'art. 2, comma 2, lettera e), la modifica della lettera m) dell'art. 5, comma 1;
- 23) con l'art. 2, comma 2, lettera f), l'introduzione delle lettere m-bis) e m-ter) all'art. 5, comma 1;
- 24) con l'art. 2, comma 2, lettera g), la modifica della lettera o) dell'art. 5, comma 1;
- 25) con l'art. 2, comma 2, lettera h), la modifica della lettera o-bis) dell'art. 5, comma 1;
- 26) con l'art. 2, comma 2, lettera i), la modifica della lettera p) dell'art. 5, comma 1;
- 27) con l'art. 2, comma 2, lettera l), l'introduzione della lettera r-bis) all'art. 5, comma 1
- 28) con l'art. 2, comma 20, lettere a), b) e d), la modifica dell'art. 24, commi 1, 9 e 10;
- 29) con l'art. 2, comma 20, lettera c), l'introduzione del comma 9-bis all'art. 24;
- 30) con l'art. 2, comma 21, lettere a) e b), la modifica dell'art. 25, commi 2 e 3;
- 31) con l'art. 2, comma 21, lettera c), l'introduzione del comma 3-bis all'art. 25;
- 32) con l'art. 2, comma 22, lettere a), b), d) ed f), la modifica dell'art. 26, commi 1, 2, 3 e 4;
- 33) con l'art. 2, comma 22, lettera c), l'introduzione del comma 2-bis all'art. 26;
- 34) con l'art. 2, comma 22, lettera e), l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 26;
- 35) con l'art. 2, comma 23, lettera a), la modifica dell'art. 28, comma 1;
- 36) con l'art. 2, comma 23, lettera b), l'introduzione del comma 1-bis all'art. 28;
- 37) con l'art. 2, comma 24, l'introduzione degli artt. 29-bis, 29-decies, 29-duodecies, 29-nonies, 29-octies, 29-quater, 29-quattordecies, 29-quinquies, 29-septies, 29-sexies, 29-ter, 29-terdecies, 29-undecies;
- 38) con l'art. 2, comma 25, lettera a), la modifica dell'art. 30, commi 1 e 2;
- 39) con l'art. 2, comma 25, lettera b), l'introduzione del comma 2-bis all'art. 30;
- 40) con l'art. 2, comma 26, lettere a), b), c) e d), la modifica dell'art. 32, commi 1, 2, 3 e 4;
- 41) con l'art. 2, comma 26, lettera e), l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all'art. 32;
- 42) con l'art. 2, comma 27, l'introduzione dell'art. 32-bis;
- 43) con l'art. 2, comma 28, lettera a), l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 33;
- 44) con l'art. 2, comma 28, lettera b), la modifica dell'art. 33, comma 4;
- 45) con l'art. 2, comma 29, lettere a), b) e c), la modifica dell'art. 34, commi 1, 8 e 9;
- 46) con l'art. 2, comma 29, lettera d), l'introduzione dei commi 9-bis e 9-ter all'art. 34;
- 47) con l'art. 2, comma 3, lettere a) e b), la modifica dell'art. 6, commi 3 e 3-bis;
- 48) con l'art. 2, comma 3, lettera c), l'introduzione del comma 3-ter all'art. 6;
- 49) con l'art. 2, comma 3, lettera d), la modifica della lettera a) dell'art. 6, comma 4;
- 50) con l'art. 2, comma 3, lettere e), f) e g), la modifica dell'art. 6, commi 5, 7 e 10;
- 51) con l'art. 2, comma 3, lettera h), l'introduzione dei commi da 12 a 17 all'art. 6;
- 52) con l'art. 2, comma 30, lettere a) e b), la modifica dell'art. 35, commi 1 e 2-ter;
- 53) con l'art. 2, comma 30, lettera c), l'introduzione dei commi da 2-quater a 2-nonies all'art. 35;
- 54) con l'art. 2, comma 32, l'introduzione degli allegati VIII, IX, X, XI e XII agli allegati della Parte Seconda;
- 55) con l'art. 2, comma 4, lettera a), l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 7;
- 56) con l'art. 2, comma 4, lettera b), la modifica dell'art. 7, comma 5;
- 57) con l'art. 2, comma 4, lettera c), la modifica della lettera c) dell'art. 7, comma 7;
- 58) con l'art. 2, comma 4, lettera d), l'introduzione della lettera e) all'art. 7, comma 7;

- 59) con l'art. 2, comma 4, lettera e), l'introduzione del comma 9 all'art. 7;
- 60) con l'art. 2, comma 5, lettera a), la modifica della rubrica dell'art. 8;
- 61) con l'art. 2, comma 5, lettere b) e c), la modifica dell'art. 8, commi 1 e 2;
- 62) con l'art. 2, comma 6, l'introduzione dell'art. 8-bis;
- 63) con l'art. 2, comma 7, la modifica dell'art. 9, comma 1;
- 64) con l'art. 2, comma 8, lettere a) e c), la modifica dell'art. 10, commi 1 e 2;
- 65) con l'art. 2, comma 8, lettera b), l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 10;
- 66) con l'art. 2, comma 9, lettera a), la modifica della lettera a) dell'art. 11, comma 1;
- 67) con l'art. 2, comma 9, lettera b), la modifica dell'art. 11, comma 3;

3.3. Modifiche apportate alla Parte V del T.U.A. (solo riferimenti normativi).

In particolare, quanto alle modifiche apportate alla **Parte V del T.U.A.**, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto:

- 1) con l'art. 3, comma 27, la modifica dell'allegato I alla Parte Quinta;
- 2) con l'art. 3, comma 28, la modifica dell'allegato IV della Parte Quinta;
- 3) con l'art. 3, comma 29, la modifica dell'allegato IX della Parte Quinta;
- 4) con l'art. 3, comma 30, la modifica dell'allegato X della Parte Quinta;
- 5) con l'art. 3, comma 33, la modifica dell'allegato VIII della Parte Quinta;
- 6) con l'art. 3, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 267, commi 2 e 3;
- 7) con l'art. 3, comma 10, lettera a), la modifica dell'art. 276, comma 2;
- 8) con l'art. 3, comma 10, lettera b), l'introduzione del comma 6 all'art. 276;
- 9) con l'art. 3, comma 11, lettera a), la modifica dell'art. 277, comma 1;
- 10) con l'art. 3, comma 11, lettera b), la modifica dell'art. 277, commi 3 e 4;
- 11) con l'art. 3, comma 12, la modifica dell'art. 278, comma 1, lettere b) e c);
- 12) con l'art. 3, comma 13, lettera a), la modifica dell'art. 279, comma 1;
- 13) con l'art. 3, comma 13, lettera b), la modifica dell'art. 279, comma 2;
- 14) con l'art. 3, comma 13, lettera c), la modifica dell'art. 279, comma 3;
- 15) con l'art. 3, comma 13, lettera d), la modifica dell'art. 279, comma 4;
- 16) con l'art. 3, comma 14, lettera a), la modifica dell'art. 281, comma 1;
- 17) con l'art. 3, comma 14, lettera b), la modifica dell'art. 281, commi 2, 3 e 4;
- 18) con l'art. 3, comma 14, lettera c), la modifica dell'art. 281, comma 5;
- 19) con l'art. 3, comma 14, lettera d), la modifica dell'art. 281, comma 8;
- 20) con l'art. 3, comma 14, lettera e), la modifica dell'art. 281, comma 10;
- 21) con l'art. 3, comma 14, lettera f), l'introduzione del comma 11 all'art. 281;
- 22) con l'art. 3, comma 15, la modifica dell'art. 282;
- 23) con l'art. 3, comma 16, lettera a), la modifica dell'art. 283, comma 1, lettera b);
- 24) con l'art. 3, comma 16, lettera b), la modifica dell'art. 283, comma 1, lettera d);
- 25) con l'art. 3, comma 16, lettera c), la modifica dell'art. 283, comma 1, lettera h);
- 26) con l'art. 3, comma 16, lettera d), la modifica dell'art. 283, comma 1, lettera i);
- 27) con l'art. 3, comma 16, lettera e), la modifica dell'art. 283, comma 1, lettera l);
- 28) con l'art. 3, comma 17, la modifica dell'art. 284;
- 29) con l'art. 3, comma 18, la modifica dell'art. 285;
- 30) con l'art. 3, comma 19, lettera a), la modifica dell'art. 286, comma 1;
- 31) con l'art. 3, comma 19, lettera b), la modifica dell'art. 286, comma 2;
- 32) con l'art. 3, comma 19, lettera c), la modifica dell'art. 286, comma 4;
- 33) con l'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), la modifica delle lettere b), d), h), i), l), m), n), o), p), q), v), aa), ee), gg), oo) e pp) dell'art.

- 268, comma 1;
- 34) con l'art. 3, comma 2, lettera e), l'introduzione delle lettere i-bis) e i-ter) all'art. 268, comma 1;
- 35) con l'art. 3, comma 2, lettera h), l'introduzione della lettera m-bis) all'art. 268, comma 1;
- 36) con l'art. 3, comma 2, lettera u), la soppressione della lettera ss) dell'art. 268, comma 1;
- 37) con l'art. 3, comma 20, lettera a), la modifica dell'art.287, comma 1;
- 38) con l'art. 3, comma 20, lettera b), la modifica dell'art. 287, comma 4;
- 39) con l'art. 3, comma 20, lettera c), la modifica dell'art. 287, comma 5;
- 40) con l'art. 3, comma 20, lettera d), la modifica dell'art. 287, comma 6;
- 41) con l'art. 3, comma 21, lettera a), la modifica dell'art. 288, comma 1;
- 42) con l'art. 3, comma 21, lettera b), la modifica dell'art. 288, comma 2, lettere a) e b);
- 43) con l'art. 3, comma 21, lettera c), la modifica dell'art. 288, comma 3, lettere b), c) e d);
- 44) con l'art. 3, comma 21, lettera d), la modifica dell'art. 288, comma 5;
- 45) con l'art. 3, comma 21, lettera e), la modifica dell'art. 288, comma 7;
- 46) con l'art. 3, comma 21, lettera f), la modifica dell'art. 288, comma 8;
- 47) con l'art. 3, comma 22, lettera a), la soppressione del comma 1 dell'art. 290;
- 48) con l'art. 3, comma 22, lettera b), la modifica dell'art. 290, comma 2;
- 49) con l'art. 3, comma 22, lettera c), la modifica dell'art. 290, comma 3;
- 50) con l'art. 3, comma 22, lettera d), l'introduzione del comma 4 all'art. 290;
- 51) con l'art. 3, comma 23, la modifica dell'art. 293, comma 1;
- 52) con l'art. 3, comma 24, lettera a), la modifica dell'art. 294, comma 1;
- 53) con l'art. 3, comma 24, lettera b), la modifica dell'art. 294, comma 2;
- 54) con l'art. 3, comma 24, lettera c), la modifica dell'art. 294, comma 3;
- 55) con l'art. 3, comma 25, la modifica 296, comma 1, lettera b);
- 56) con l'art. 3, comma 26, lettera a), la modifica dell'art. 298, comma 1;
- 57) con l'art. 3, comma 26, lettera b), l'introduzione del comma 2-ter all'art. 298;
- 58) con l'art. 3, comma 3, lettera a), la modifica della rubrica dell'art. 269;
- 59) con l'art. 3, comma 3, lettera b), la modifica dell'art. 269, comma 1;
- 60) con l'art. 3, comma 3, lettera c), la modifica dell'art. 269, comma 2, lettere a) e b);
- 61) con l'art. 3, comma 3, lettera d), la modifica dell'art. 269, comma 3;
- 62) con l'art. 3, comma 3, lettera e), la modifica dell'art. 269, comma 4, lettera b);
- 63) con l'art. 3, comma 3, lettera f), la modifica dell'art. 269, comma 5;
- 64) con l'art. 3, comma 3, lettera g), la modifica dell'art. 269, comma 6;
- 65) con l'art. 3, comma 3, lettera h), la modifica dell'art. 269, comma 7;
- 66) con l'art. 3, comma 3, lettera i), la modifica dell'art. 269, comma 8;
- 67) con l'art. 3, comma 3, lettera l), la modifica dell'art. 269, commi 10 e 11;
- 68) con l'art. 3, comma 3, lettera m), la soppressione dei commi da 12 a 16 dell'art. 269;
- 69) con l'art. 3, comma 4, lettera a), la modifica della rubrica dell'art. 270;
- 70) con l'art. 3, comma 4, lettera b), la modifica dell'art. 270, comma 1;
- 71) con l'art. 3, comma 4, lettera c), la modifica dell'art. 270, comma 4;
- 72) con l'art. 3, comma 4, lettera d), la modifica dell'art. 270, comma 5;
- 73) con l'art. 3, comma 4, lettera e), la modifica dell'art. 270, commi 6 e 7;
- 74) con l'art. 3, comma 4, lettera f), la modifica dell'art. 270, comma 8;
- 75) con l'art. 3, comma 5, lettera a), la modifica della rubrica dell'art. 271;
- 76) con l'art. 3, comma 5, lettera b), la modifica dell'art. 271, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- 77) con l'art. 3, comma 5, lettera c), la soppressione dell'art. 271, commi 8, 9, 10;
- 78) con l'art. 3, comma 5, lettera d), la modifica dell'art. 271, comma 14;

- 79) con l'art. 3, comma 5, lettera e), la modifica dell'art. 271, comma 15;
 80) con l'art. 3, comma 5, lettera f), la modifica dell'art. 271, comma 17;
 81) con l'art. 3, comma 5, lettera g), l'introduzione dei commi 18, 19 e 20 all'art. 271;
 82) con l'art. 3, comma 6, lettera a), la modifica dell'art. 272, comma 1;
 83) con l'art. 3, comma 6, lettera b), la modifica dell'art. 272, comma 2;
 84) con l'art. 3, comma 6, lettera c), la modifica dell'art. 272, comma 3;
 85) con l'art. 3, comma 6, lettera d), la modifica dell'art. 272, comma 4;
 86) con l'art. 3, comma 6, lettera e), l'introduzione del comma 4-bis all'art. 272;
 87) con l'art. 3, comma 6, lettera f), la modifica dell'art. 272, comma 5;
 88) con l'art. 3, comma 7, lettera a), la modifica dell'art. 273, comma 7;
 89) con l'art. 3, comma 7, lettera b), la modifica dell'art. 273, commi 9 e 10;
 90) con l'art. 3, comma 7, lettera c), la modifica dell'art. 273, comma 13;
 91) con l'art. 3, comma 7, lettera d), la soppressione della lettera l) all'art. 273, comma 15;
 92) con l'art. 3, comma 7, lettera e), l'introduzione del comma 16 all'art. 273;
 93) con l'art. 3, comma 8, l'introduzione del comma 7 all'art. 274;
 94) con l'art. 3, comma 9, lettera a), la modifica dell'art. 275, comma 2;
 95) con l'art. 3, comma 9, lettera b), la modifica dell'art. 275, comma 4;
 96) con l'art. 3, comma 9, lettera c), la modifica dell'art. 275, comma 5;
 97) con l'art. 3, comma 9, lettera d), la modifica dell'art. 275, comma 8;
 98) con l'art. 3, comma 9, lettera e), la modifica dell'art. 275, comma 10;
 99) con l'art. 3, comma 9, lettera f), la modifica dell'art. 275, comma 11;
 100) con l'art. 3, comma 9, lettera g), la modifica dell'art. 275, comma 16;
 101) con l'art. 3, comma 9, lettera h), la modifica dell'art. 275, comma 18;
 102) con l'art. 3, comma 9, lettera i), la soppressione del comma 19 dell'art. 275;
 103) con l'art. 3, comma 9, lettera l), la modifica dell'art. 275, comma 20.

3.4. Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni (*rinvio*)

In particolare, anticipando in questo paragrafo alcune considerazioni che saranno più ampiamente svolte nel paragrafo finale, quanto alle Disposizioni transitorie e finali ed alle abrogazioni, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, anzitutto, con l'**art. 4, comma 2**, che nel D.Lgs. n. 152/2006, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», sono sostituite da «*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*»; che le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite da «*Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*»; che, le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono sostituite da «*Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*» e che, infine, la parola «APAT» e' sostituita da «*ISPRA*».

Ciò ha comportato, di conseguenza:

- 1) la modifica dell'art. 92, commi 3 e 9;
- 2) la modifica dell'art. 104, commi 5 e 6;
- 3) la modifica dell'art. 109, commi 2 e 5;
- 4) la modifica dell'art. 111, comma 1;
- 5) la modifica dell'art. 112, comma 2;
- 6) la modifica dell'art. 113, comma 1;
- 7) la modifica dell'art. 114, commi 1 e 8;
- 8) la modifica dell'art. 120, commi 2 e 3;
- 9) la modifica dell'art. 269, commi 3 e 7;

- 10) la modifica dell'art. 272, comma 2;
- 11) la modifica dell'art. 273, comma 14;
- 12) la modifica dell'art. 274, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- 13) la modifica dell'art. 275, comma 8, 14, 18;
- 14) la modifica dell'art. 28, comma 1;
- 15) la modifica dell'art. 281, commi 5, 9, 10 e 11;
- 16) la modifica dell'art. 290, comma 4;
- 17) la modifica dell'art. 298, commi 2-bis e 2-ter;
- 18) la modifica dell'art. 3, comma 3;
- 19) la modifica dell'art. 32-bis, commi 1 e 2;
- 20) la modifica dell'art. 33, comma 3-bis;
- 21) la modifica dell'art. 35, comma 2-quinquies;
- 22) la modifica dell'art. 55, commi 2, 3 e 5;
- 23) la modifica dell'art. 57, commi 1, lettera a) e 2;
- 24) la modifica dell'art. 59, comma 1;
- 25) la modifica dell'art. 61, comma 1, lettera g);
- 26) la modifica dell'art. 65, comma 7;
- 27) la modifica dell'art. 66, comma 4;
- 28) la modifica dell'art. 67, commi 3 e 4;
- 29) la modifica dell'art. 70, comma 3;
- 30) la modifica dell'art. 72, commi 3, 4 e 5;
- 31) la modifica dell'art. 74, comma 1, lettera e), 2 lettera uu);
- 32) la modifica dell'art. 75, commi 1, lettera a), 2, 3 e 5;
- 33) la modifica dell'art. 78, comma 3;
- 34) la modifica dell'art. 83, comma 2;
- 35) la modifica dell'art. 95, commi 3, 4 e 5;
- 36) la modifica dell'art. 99, comma 1;
- 37) la modifica della lettera a) dell'art. 267, comma 4;
- 38) la modifica della rubrica dell'art. 58 e dei commi 1, 2, 3;
- 39) la modifica della rubrica dell'art. 60 e dell'art. 60, comma 1;
- 40) la modifica dell'art. 101, comma 8;
- 41) la modifica dell'art. 118, comma 1;
- 42) la modifica dell'art. 63, commi 2 e 4;
- 43) la modifica dell'art. 91, commi 2 e 6.

In secondo luogo, ha previsto, con **l'art. 4, comma 1, l'abrogazione espressa**, a far data **dal 26 agosto 2010**, dei seguenti testi normativi:

1) **D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59**, recante *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*;

2) **D.M. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) 19 aprile 2006**, recante *«Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59»*¹¹.

Sempre la medesima disposizione normativa, infine, ha disposto **l'abrogazione espressa** *“dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis, dell'articolo 33”* del **D.M. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) 24 aprile 2008**,

¹¹ L'art. 4, comma 1, tuttavia fa *“salvi gli effetti delle domande presentate a norma dell'art. 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo”* D.M. 19 aprile 2006.

concernente «*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*» (c.d. "Decreto Tariffe IPPC").

Infine, l'art. 4, **comma 3**, prevede espressamente che "*Le disposizioni di cui al presente decreto fanno salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio*"; il **comma 4**, stabilisce il termine entro cui le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ("*entro 12 mesi*"); il **comma 5**, da ultimo, contiene l'importante disposizione transitoria secondo cui "*Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*".

4. Sintesi delle modifiche

In particolare, il decreto legislativo apporta correzioni e integrazioni alle **Parti Prima** (Disposizioni comuni e principi generali), **Seconda** (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e **Quinta** (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Le modifiche alla **Parte I** del Codice definiscono la tutela dell'ambiente quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Viene quindi introdotto - tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente - lo sviluppo sostenibile. La norma fa inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene, infine, inserito un richiamo al rispetto del diritto internazionale.

All'interno della **Parte II** del Codice ambientale, si traspone la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) oggi contenuta nel D.Lgs. 59 del 2005, e si apportano alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA).

In particolare, si introducono disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedurali. Per le opere di competenza statale è prevista per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA.

Si prevede il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; si ribadisce che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; vengono precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni; si prevede, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione previsto dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Le correzioni ed integrazioni alla **Parte V** del Codice riguardano la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

La revisione interessa, in via prioritaria, il titolo I: si introducono alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e

nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione; al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, si attribuisce al Ministero dell'ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; si elencano gli impianti e le attività in deroga; in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta), si precisa che la disciplina speciale si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW; sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole; si attribuisce ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali.

5. Le modifiche alla Parte I

Sono contenute nell'art. 1.

Tale norma modifica alcune disposizioni della **Parte I** del Codice ambientale e, in particolare, introduce la “**tutela dell'ambiente**” quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Viene quindi introdotto - tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente - lo **sviluppo sostenibile**. La norma fa inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il **potere delle regioni di prevedere**, nelle materie di propria competenza, **poteri sostitutivi** per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene, infine, inserito anche un richiamo al **rispetto del diritto internazionale**.

6. Le modifiche alla Parte II

Sono contenute nell'art. 2.

Detta norma traspone, all'interno della **Parte II** del Codice ambientale, **la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA)**, prima contenuta nel d.lgs. 59 del 2005, ed apporta anche **alcune modifiche alla disciplina della** valutazione ambientale strategica (**VAS**) **e della** valutazione dell'impatto ambientale (**VIA**).

Tra gli interventi più significativi si segnalano:

a) **modificate le definizioni di VIA e VAS ed inserite le definizioni** previste dal d.lgs. 59/2005 **in materia di AIA**; vengono specificate le definizioni di “**modifica**” e “**modifica sostanziale**” e il concetto di “**sensibilità ambientale**” mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, affinché l'attenzione dell'interprete si sposti dal dato quantitativo (l'entità dell'area interessata) al dato qualitativo (gli effetti sull'ambiente, che non devono essere, d'ora in poi, solo significativi ma anche **negativi** per dare avvio alle procedure citate) (art. 5);

b) nel caso di **Piani regolatori portuali** che presentino contenuti sia progettuali che di pianificazione, si prevede un'integrazione tra le procedure di VAS e di VIA; l'art. 6 reca inoltre norme in materia di AIA, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste dal d.lgs. 59/2005 (art. 6);

c) si attribuisce la **competenza statale in materia di VIA e VAS** non più all'organo di vertice politico ma all'**organo di vertice gestionale**, in linea con la natura tecnica delle predette procedure; viene inoltre specificato **il campo di applicazione e le competenze relative all'AIA**, sia statale che regionale; si chiarisce, infine che le amministrazioni

regionali mantengono una propria potestà legislativa in materia di procedure VAS, VIA ed AIA (art. 7);

d) vengono ampliate le competenze della **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale**, che può ora assicurare il **supporto tecnico-scientifico non solo al Ministero dell'ambiente** (art. 8); successivo art. 8-*bis* reca una ricognizione delle competenze della **Commissione IPPC**;

e) viene **ridimensionato il rinvio alle norme sul procedimento amministrativo**, che ora si applicano solo in quanto compatibili con il Codice (art. 9);

f) **ridefinizione del coordinamento tra VIA ed AIA** (si introducono disposizioni di coordinamento delle procedure che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedurali; per **le opere di competenza statale** è prevista per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA; per **le opere di competenza regionale**, il predetto assorbimento è previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA: art. 10);

g) si chiarisce che **la VAS si colloca durante la fase di adozione del piano**, ovvero, ove questa manchi, nel momento dell'elaborazione dello stesso, né può mai collocarsi in un momento successivo alla sua prima stesura (art. 11);

h) si prevede il **ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica** per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; si ribadisce che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti **significativi e negativi** sull'ambiente (artt. 12, 20, 21 e 23);

i) vengono **precisati i termini della fase di consultazione** e **coordinate** le procedure di **deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico** al fine di evitare duplicazioni (artt. 13 e 14);

l) **decisione**: si prevede, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione previsto dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (artt. 15, 20 e 26);

m) anche al fine di superare la procedura di infrazione sulla VAS n. 2009/2235, si è chiarito che se c'è un contrasto tra piano o programma e parere motivato VAS, il primo va modificato per renderlo compatibile col parere. Inoltre, viene posto risalto ai risultati delle **consultazioni transfrontaliere** (art. 15);

n) si chiarisce che i soggetti che hanno partecipato alle consultazioni sono legittimati ad **impugnare il provvedimento di approvazione** del piano o del programma per il mancato rispetto del parere in materia di VAS (art. 17);

o) si **specifica che il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche** avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e **dell'ISPRA**. Pertanto la collaborazione diventa **eventuale** (art. 18);

p) si limita la **verifica di assoggettabilità** ad alcune ipotesi specifiche in cui si ritiene vi siano **impatti significativi e negativi sull'ambiente** (art. 19);

q) **la procedura di VIA viene estesa anche alle modifiche ai progetti dell'allegato III (VIA regionale)** e, analogamente alla procedura di VAS, viene introdotta la possibilità di esperire **ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione** (art. 20);

r) per quanto concerne l'**A.I.A.**, si stabilisce che **nel caso di documentazione incompleta il proponente può integrarla** entro un termine che non può superare i 30 giorni con la conseguente sospensione dei **termini del procedimento** (artt. 23 e 29-*ter*);

s) viene introdotta **la possibilità che il proponente modifichi gli elaborati**, oltre che

a seguito di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, **anche di sua iniziativa**; qualora le **modifiche siano di natura sostanziale** e rilevanti per il pubblico si introduce la **possibilità per chiunque di presentare ulteriori osservazioni** dando così maggior rilievo alla partecipazione del pubblico (art. 24);

t) viene introdotta la **Conferenza dei servizi istruttoria** e vengono **ampliati i termini per esprimere i pareri** delle amministrazioni interessate: qualora queste ultime non si esprimano entro i maggiori termini previsti, **l'autorità competente procede comunque con il provvedimento di VIA** (art. 25);

u) sono chiarite le modalità attraverso cui **la VIA sostituisce o coordina le autorizzazioni**, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale **di competenza di altre amministrazioni**; sono **ridefiniti i termini per la decisione** e viene **soppresso il termine massimo di 330 giorni** (art. 26);

v) **si rafforza la fase di monitoraggio**: si prevede che nel caso di impatto ambientali negativi non previsti in sede di valutazione, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, il provvedimento di VIA possa essere modificato (art. 28).

7. L'introduzione del nuovo Titolo III-bis (autorizzazione integrata ambientale).

Si introduce la disciplina in materia di AIA di cui al D.Lgs. n. 59/2005 all'interno della Parte Seconda, come peraltro auspicato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3838/2007, con le seguenti novità:

a) si prevede l'abrogazione delle disposizioni istitutive di una Commissione di esperti incaricata di predisporre le linee guida in materia di AIA, già adottate negli anni 2007-2008 e di un Osservatorio che, secondo il d.lgs. n. 59/2005, doveva essere istituito a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2005, con **funzioni di coordinamento tra le autorità competenti**, in particolare per la conservazione e la gestione dei dati ambientali. Tali funzioni sono ora attribuite all'**ISPRA** nell'ambito dei propri fini istituzionali (artt. 29-bis e 29-terdecies);

b) si introduce la **verifica di procedibilità delle domande** come previsto in sede VIA all'art. 23, nonché la previsione di un **termine** (non inferiore a **30 giorni** ed analogo a quello concesso dall'art. 23 per la VIA) entro il quale presentare le **integrazioni** richieste dall'autorità competente, in mancanza delle quali l'istanza si considera come non presentata (articolo 29-ter);

c) si prevede la **riduzione dei termini per l'integrazione della documentazione** da parte del gestore, nonché l'obbligatorietà della **conferenza dei servizi** quale modulo procedimentale per addivenire alla decisione finale del procedimento di AIA (art. 29-quater);

d) gli **artt. da 29-quinquies a 29-quattordices**, che riproducono gli articoli del d.lgs. 59/2005, recano modifiche di carattere formale ai fini di un migliore coordinamento del testo (in particolare, per quanto qui di interesse, **nessuna modifica viene introdotta al sistema sanzionatorio, prima previsto dall'art. 16 D.Lgs. n. 59/2006, oggi trasposto nell'art. 29-quattordices, D.Lgs. n. 152/2006: v. infra**);

e) si inserisce il coordinamento delle norme riguardanti gli **impatti ambientali interregionali** relativi alla VIA ed alla VAS con le norme in materia di AIA (art. 30);

f) **consultazioni transfrontaliere** - alla luce della procedura di infrazione UE C/2009/2235: si è garantita una corretta **partecipazione degli Stati confinanti** in caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato (art. 32);

g) l'**art. 32-bis** reca obblighi di **comunicazione** nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un **altro Stato**, mentre l'**art. 33 - pone le spese** necessarie per l'istruttoria della domanda dell'AIA e per i successivi controlli **a carico del gestore dell'impianto**, secondo modalità disciplinate da **decreto interministeriale**;

h) **sistema di monitoraggio**: viene effettuato anche avvalendosi del solo **ISPRA e non più del Sistema statistico nazionale (SISTAN)**; si prevede inoltre che le **modifiche agli allegati della parte seconda** vengano approvate **con regolamenti** da emanarsi previo **parere** della Conferenza Stato-regioni (art. 34).

8. Le modifiche alla Parte V.

Sono inserite dall'art. 3.

Detta norma prevede correzioni ed integrazioni alla **Parte V** del Codice in materia di **tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera**.

La revisione interessa, in via prioritaria, il **titolo I**:

a) si precisa innanzitutto il rapporto tra il titolo I e le disposizioni che disciplinano gli **impianti di incenerimento e coincenerimento** di rifiuti; si prevede inoltre che i **certificati verdi** maturati, ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/2004, a fronte di energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e di energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché di energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in una misura non superiore al 10%; viene inoltre confermata la disposizione secondo cui il periodo di **validità** dei certificati verdi è prolungato da otto a **dodici anni** (art. 267);

b) si introducono alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la **distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento**, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione; al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, si attribuisce al **Ministero dell'ambiente** il ruolo di autorità competente per il controllo delle **piattaforme off-shore** e dei **terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore** (art. 268);

c) si precisa che l'**autorizzazione alle emissioni riguarda lo stabilimento** (e non il singolo impianto); l'obbligo di indire una **conferenza di servizi** per istruire le domande di autorizzazione alle emissioni è limitato ai **solli stabilimenti nuovi** mentre per rinnovare le autorizzazioni degli stabilimenti esistenti è previsto un autonomo procedimento amministrativo dell'autorità competente, con il parere delle altre autorità locali; in caso di modifica di impianti o attività, l'autorità ha il potere di rinnovare l'autorizzazione con un'istruttoria estesa a tutto lo stabilimento; gli atti autorizzativi possono individuare, per ciascun inquinante, speciali valori limite di emissione da riferire al complesso delle emissioni di tutti gli impianti e le attività di uno stabilimento, che si aggiungono a quelli fissati per ciascun impianto e sono finalizzati a garantire un controllo sull'impatto complessivo che lo stabilimento può determinare nella zona in cui è situato (art. 269);

d) si introducono alcune precisazioni sul **potere dell'amministrazione di considerare**, in determinate situazioni, **più impianti come un unico impianto** (art. 270);

e) si introducono alcune precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti, che debbono essere stabiliti sulla base delle

migliori tecniche disponibili e dei valori e delle prescrizioni fissati nelle **normative regionali** (art. 271);

f) si elencano, all'art. 272, gli **impianti e le attività in deroga (stabilimenti** in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del Codice, le cui emissioni hanno effetti scarsamente rilevanti sull'inquinamento atmosferico; **impianti e attività** elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del Codice; impianti destinati alla **difesa nazionale, emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria** esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro; **impianti di distribuzione dei carburanti**);

g) per i **grandi impianti di combustione e alle emissioni di COV**, si prevede, in particolare, un **criterio per l'applicazione dei limiti di emissione a più impianti** le cui emissioni siano convogliate ad un unico punto di emissione: i valori limite da applicare sono quelli che si applicherebbero all'impianto **più recente** (da artt. 273 a 277);

h) la **sospensione temporanea e/o la revoca** dell'autorizzazione non hanno portata generale ma riguardano, all'interno dello stabilimento, solamente gli **impianti e le attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative** (art. 278);

i) le disposizioni inerenti le **sanzioni** sono oggetto di alcune correzioni formali, dovute alla riformulazione delle precedenti definizioni legali; si segnala la modifica della pena dell'**arresto prevista per le modifiche sostanziali non autorizzate**, il cui massimo viene elevato da 6 mesi a 2 anni, nonché la **depenalizzazione della condotta di chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'art. 269, comma 8** (condotta prima soggetta alla sanzione penale dell'ammenda fino a €1000, oggi trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente: art. 279; v. *infra*);

l) per gli stabilimenti che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203 del 1988 e che ricadono nell'attuale titolo I, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione è differito al 31 dicembre 2010 e il termine di adeguamento al 31 dicembre 2011; gli **attuali termini** sono stati **prorogati di 2 anni dal comma 3-bis dell'art. 8 del d.l. sicchè la disposizione in esame cancella quindi, di fatto, la recente proroga** (art. 281);

La revisione interessa, anche, il **titolo II**, le cui novità sono:

a) in materia di impianti termici civili (**titolo II** della parte quinta), si precisa che la disciplina speciale si applica soltanto agli **impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW**; sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole (art. 282);

b) si attribuisce ai **piani regionali** di qualità dell'aria il potere di imporre **nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi** di quelli statali (artt. 285-286);

c) viene recepita la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2009 in materia di **competenza regionale in tema di formazione professionale** (art. 287);

d) viene **depenalizzata la condotta di chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287** (prima sanzionata con l'ammenda da €15 ad €46, oggi punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale); si noti, tuttavia, che l'art. 3,

comma 36, D.Lgs. n. 128/2010, in deroga all'art. 2 c.p., stabilisce che *“per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima di tale data”* (v. *infra*).

La revisione interessa, infine, il **titolo III**, le cui novità sono:

a) in materia di **combustibili**, si inseriscono alcune modifiche rispetto all'applicazione delle diverse autorizzazioni ai singoli impianti; è istituita una **Commissione** per l'esame delle proposte di integrazione dell'Allegato X alla parte V del Codice, presentate dallo Stato e dalle regioni (art. 291 ss.);

b) l'art. 3, comma 25, interviene a modificare l'art. 296, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006 sopprimendo le parole *«per chi ha effettuato la messa in commercio»*; la modifica – che, a prima lettura, sembrerebbe escludere l'applicabilità della sanzione penale prevista per il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.), e degli altri reati previsti dalla vigente normativa, al soggetto che ha effettuato la messa in commercio di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni in materia di combustibili – in realtà **amplia il novero dei soggetti sanzionabili, estendendo il campo di applicazione della sanzione penale anche a soggetti diversi da colui che ha effettuato la messa in commercio di tali materiali** (v. *infra*).

9. I riflessi penali del c.d. Terzo Correttivo al T.U.A.

Come si è già anticipato nei paragrafi che precedono, il D.Lgs. n. 128/2010 interviene anche su alcune disposizioni penali, in alcuni casi senza apportarvi modifiche (come, ad es., in tema di A.I.A. il nuovo art. 29-*quattordices*), in altri, come vedremo, incidendo profondamente sulla natura della sanzione (depenalizzandola oppure ampliandone il campo di applicazione), interventi, questi ultimi, che pongono seri problemi di compatibilità con l'ambito della delega legislativa conferita con la Legge n. 69/2009 e, prima ancora, con la Legge n. 308/2004, cui la legge delega del 2009 si richiama apertamente.

Si tratterà, invece, autonomamente, un potenziale profilo di incostituzionalità della norma transitoria di cui all'art. 3, comma 36, D.Lgs. n. 128/2010, incidente sulla disciplina sanzionatoria penale in tema di emissioni in atmosfera.

9.1. Le sanzioni in materia di A.I.A. (art. 29-*quattordices*, D.Lgs. n. 152/2006).

L'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 128/2010, riproduce senza particolari modifiche, **l'apparato sanzionatorio** dell'abrogato art. 16, D.Lgs. n. 59/2005, come agevolmente rilevabile dal testo a fronte seguente.

In sostanza, fermo restando il regime sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 59/2005, si tratta di modifiche necessarie per il coordinamento interno del testo rispetto alla nuova collocazione sistematica della disciplina in tema di A.I.A. in senso al T.U.A. (in tal senso, da un lato, l'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005 muta denominazione quale Allegato VIII alla Parte II del T.U.A.; la comunicazione prevista dall'abrogato art. 11, D.Lgs. n. 59/2005 diventa oggi la comunicazione prevista dall'art. 29-*decies*, comma 1; la documentazione integrativa prevista dall'art. 5, comma 13, D.Lgs. n. 59/2005, diventa la documentazione integrativa prevista dal nuovo art. 29-*quater*, comma 8).

Art. 16, D.Lgs. 59/2005

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che

Art. 29-*quattordices*, D.Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che

la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1.

5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 11, comma 2.

6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 5, comma 13.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri.

9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.

10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'**allegato VIII** dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità **competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1.**

5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni **di cui all'articolo 29-decies, comma 2.**

6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa **prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.**

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste **dal presente articolo** non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.

10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione **del presente titolo**, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

9.2. I riflessi penali a seguito delle modifiche della disciplina in tema di valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività (art. 271 D.Lgs. n. 152/2006).

Importante disposizione, di indubbia **rilevanza penale**, è quella prevista dal **nuovo art. 271, comma 20.**

Tale norma, in particolare, fornisce una sorta di interpretazione autentica dell'elemento oggettivo costituito dal "superamento dei valori limite di emissione" agli effetti della

configurabilità del reato previsto dal novellato art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006 (anch'esso oggetto di modifica su cui v. *infra*).

In particolare, si stabilisce che il reato di superamento dei limiti tabellari è integrato **soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti**, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato. Soltanto, quindi, in presenza di tale condizione (costituita dall'osservanza dei metodi di campionamento ed analisi elencati nell'Allegato V alla Parte V del T.U.A. e dei relativi sistemi di monitoraggio) potrà considerarsi accertata la violazione dei limiti tabellari ove sia stata ravvisata una difformità tra valori misurati e valori limite prescritti.

Onde garantire, poi, il costante rispetto dei valori limite, il nuovo comma 20 introduce **l'obbligo per il gestore dell'impianto di comunicare "specificamente" all'autorità competente per il controllo, entro 24 ore dall'accertamento**, le difformità accertate.

Qualora, tuttavia, si riscontri **una divergenza** in merito alla conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, tra i risultati dei controlli di competenza del gestore e quelli dell'autorità o degli organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, il nuovo comma 20 prevede l'obbligo di ripetere l'accertamento sulla base del metodo di riferimento (v. comma 19).

Con disposizione di immediato riflesso sull'attività di indagine, peraltro, il nuovo comma 20 introduce **una specifica previsione di inutilizzabilità**.

In particolare, il nuovo testo del comma 20 stabilisce che i risultati di tali controlli (il "*tali*" è evidentemente riferibile: a) ai controlli eseguiti dal gestore che riscontri un superamento dei limiti tabellari e li comunichi entro 24 h. all'autorità competente; b) ai controlli eseguiti in "simultanea" da gestore e autorità competente che diano luoghi a divergenti risultati) nonché "*quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento*", **non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2**, per il superamento dei valori limite di emissione.

La previsione, evidentemente, deve essere letta in coordinamento con quella, contemplata dal precedente **comma 19**,¹² in quanto detto reato è oggi configurabile solo se **i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato**.

Può discutersi, a questo punto, se sia o meno da considerarsi superata la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza della novellata disposizione dell'art. 279, comma secondo, a proposito dei vizi della procedura di campionamento ed analisi.

Ed invero, il nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, si limita a stabilire, a pena di inutilizzabilità, l'obbligo per gestore ed autorità competente di impiegare per le attività di campionamento ed analisi le specifiche elencate dall'All. V alla

¹² Il nuovo **comma 19** disciplina l'ipotesi in cui le risultanze dei controlli eseguiti dal gestore e dall'autorità competente "in simultanea" siano diversi. In tal caso, la norma prevede che **l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento**. Si introduce, poi, **l'obbligo per l'autorità competente di aggiornare tempestivamente l'autorizzazione** nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione ove si verifichi la divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione.

Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 nonché l'obbligo di impiegare sistemi di monitoraggio conformi alla prescrizione del predetto All. V.

La novella del 2010, tuttavia, non muta la natura della procedura relativa al prelievo e alle analisi dei campioni che attiene pur sempre alla fase amministrativa, precedente a quella delle indagini preliminari. Deve, quindi, considerarsi tuttora applicabile **l'orientamento giurisprudenziale** che - muovendo dalla natura amministrativa di tale fase, per la quale non è richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati - ritiene che *“gli eventuali vizi afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse, potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di revisione nel corso del processo”* (cfr., da ultimo, in tema di inquinamento atmosferico: **Sez. III, 12 luglio 2007, n. 35376, Pagliari, Rv 237545**).

Infine, con disposizione di chiusura di nuovo conio, il comma 20 prevede l'applicazione dell'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 (e, quindi, **ritiene espressamente configurabile il reato di superamento dei limiti tabellari**) nel caso in cui *“si verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma 18”*, ossia nel caso di ricorso da parte del gestore a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione.

Poiché in tale ipotesi, come previsto dal comma 18, *“i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo”*, **la mancata adozione di metodi e sistemi di monitoraggio “non conformi” integra la nuova fattispecie incriminatrice** che rientra, per espressa previsione normativa (v. quanto reiteratamente previsto dai nuovi commi 18 e 20), nel campo di applicazione dell'art. 279, comma 2 ed è punita con la medesima sanzione penale (**arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 euro**).

9.3. I riflessi penali a seguito delle modifiche in tema di impianti e attività in deroga (art. 272 T.U.A.).

L'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 128/2010 modifica in più parti l'art. 272 del codice, come risulta evidente dal testo a fronte riportato nel seguito.

Le **modifiche principali** riguardano:

- a) **l'espressa esenzione dall'autorizzazione per gli stabilimenti elencati nella parte I dell'allegato IV**, che sono **assoggettabili esclusivamente ai valori limiti di emissione e alle prescrizioni specificamente previsti dai piani e programmi di qualità dell'aria e dalle normative regionali** (comma 1);¹³
- b) **l'integrazione della disciplina**, che viene **maggiormente dettagliata, per le cd. autorizzazioni generali**.

¹³ Il **comma 4** del novellato art. 272, peraltro, nel riprendere parzialmente quanto previsto dal testo previgente, **esclude che le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 possano trovare applicazione in due casi**: a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto; b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61. **La novità, sul punto, è invece rappresentata dal nuovo comma 4-bis**, secondo cui l'integrazione dell'allegato IV, parte II, alla Parte V del T.U.A. è possibile solo con le forme della **c.d. decretazione ministeriale concertata** prevista dall'art. 281, comma 5; in sostanza, il D.M. dovrà indicare i casi in cui, in deroga al comma 4, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.

Con riferimento al punto sub a), si osserva come nella *relazione illustrativa* l'esenzione dell'autorizzazione per gli stabilimenti elencati nella Parte I dell'All. IV viene motivata al fine di evitare "le contrastanti interpretazioni emerse in ordine agli effetti della deroga". Detta esplicitazione è, peraltro, "collegata" alla soppressione del comma 14 dell'art. 269 e alla trasfusione del suo contenuto all'interno dell'elenco delle attività escluse recato dalla parte I dell'allegato IV.

La norma novellata, a tal proposito, precisa che tale elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono **scarsamente rilevanti** agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

L'espressa previsione dell'esenzione degli stabilimenti in questione dalla necessità del titolo autorizzatorio pone il problema di verificare la compatibilità della novellata disciplina con quella dettata dal d.P.R. n. 175/1991 che, com'è noto, aveva dato luogo alla durevole "querelle" circa l'assoggettamento o meno ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera di alcune attività.

Ed invero, la novella del 2010 non incide espressamente sul testo normativo del **d.P.R. 25 luglio 1991**¹⁴, nel cui allegato I sono elencate le attività i cui impianti provocano **inquinamento atmosferico poco significativo** (in quanto tali esenti da autorizzazione) e nel cui allegato II risultano elencate le **attività a ridotto inquinamento atmosferico** (assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo), salva, per queste ultime, la possibilità di presentare una **domanda di autorizzazione semplificata**¹⁵ o la **possibilità di avvalersi del provvedimento abilitativo generale**, adottato, per tali tipologie di attività, dalla Regione.¹⁶

Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, poi ribadita da quella successiva all'entrata in vigore del Codice ambientale del 2006, nell'esaminare in dettaglio alcuni casi di esclusione dalla disciplina di favore¹⁷, aveva, da un lato, limitato l'applicabilità della disciplina derogatoria ai **punti di emissione installati solo per esigenze di igiene e/o sicurezza degli ambienti di lavoro**¹⁸ in quanto rientranti tra le attività con emissioni poco significative; dall'altro, aveva affermato l'esistenza di un generalizzato dovere del giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988 (poi sostituito dall'art. 279, D.Lgs. n. 152/2006), di **accertare preliminarmente in quale delle tipologie indicate rientri l'attività svolta nell'opificio**¹⁹; da ultimo, infine, nel ribadire la distinzione di cui

¹⁴ Recante "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989".

¹⁵ Il cui modello è determinato dalla Regione in base al d.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 26, e al d.P.R. 25 luglio 1991, allegato II.

¹⁶ V., d.P.R. 25 luglio 1991, art. 4 e d.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 19.

¹⁷ Ad es., ritenendo assoggettati ad obbligo autorizzatorio: a) un impianto di torrefazione di caffè grezzo (Sez. III, 18 ottobre 1996, n. 9855, Carini, Rv 206477); b) l'attività di lavorazione del marmo (Sez. III, 13 dicembre 2001, n. 5920/01, Gullotta, RV 218698; Sez. III, 6 maggio 2004, n. 35310, Vitiello, RV 229550); c) l'attività di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di falegnameria (Sez. III, 4 ottobre 2002, n. 40557, Stramazzo, RV 222702); d) un impianto di verniciatura nuovo (Sez. III, 20 dicembre 2002, n. 3880/03, Cardillo, RV 224180); e) l'attività di verniciatura di autoveicoli (Sez. III, 27 novembre 2003, n. 978/04, Marino, RV 227183).

¹⁸ V., Sez. III, 30 gennaio 2003, n. 15171, Betti, RV 224459. Si noti, peraltro, che l'art. art. 272, comma 5, nel recepire tale orientamento giurisprudenziale, già stabiliva espressamente la non applicabilità delle disposizioni in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sia "agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale" sia, per quanto qui di interesse, "alle emissioni provenienti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro".

¹⁹ V., in un caso di attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti

sopra ai fini della necessità o meno del titolo autorizzatorio, **aveva disatteso la tesi secondo cui con il d.P.R. 25 luglio 1991 il legislatore avrebbe introdotto un'autorizzazione "generale" per le attività a ridotto inquinamento atmosferico**, eliminando l'obbligo di autorizzazione specifica in caso di emissioni non eccedenti i limiti di legge.²⁰

Pur non impiegando il nuovo testo normativo la medesima definizione contenuta all'art. 2 del citato d.P.R. (attività ad inquinamento atmosferico poco significativo), è tuttavia possibile ritenere in via interpretativa che **l'elenco (tassativo) delle attività ed impianti inclusi nell'elenco della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del T.U.A.** (attività le cui emissioni vengono definite come **scarsamente rilevanti** agli effetti dell'inquinamento atmosferico) per le quali non è richiesta l'autorizzazione, **vada ad aggiungersi all'elenco (altrettanto tassativo)²¹ delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'Allegato 1 al d.P.R. 25 luglio 1991** per le quali, parimenti, nessuna autorizzazione è richiesta.²²

Tale tesi, peraltro, trova conforto nella espressa previsione, contenuta nell'ultima parte del comma 3 del novellato art. 272 che, a proposito della procedura di rinnovo, richiama espressamente le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del d.P.C.M. 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991. Tale richiamo tradisce, evidentemente, la volontà del legislatore di non sopprimere la previgente disciplina e di affiancarla, dunque, quella dettata dal novellato art. 272 T.U.A.

La novella, poi, aggiunge che *“al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco”*; ciò, ovviamente, è imposto dalla necessità di tener conto della complessiva entità delle emissioni prodotte al fine di valutare se l'impianto o l'attività rientri o meno in quelle esenti, evitando quindi il frazionamento delle emissioni dei singoli impianti od attività operanti in seno allo stabilimento.²³

In tal senso, onde fugare possibili equivoci interpretativi, il novellato art. 272, comma 1, precisa che *“Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi”*. La norma, ponendosi in un'ottica semplificatoria, chiarisce, dunque, che l'autorità competente, chiamata a valutare la assoggettabilità o meno a titolo autorizzatorio di un

agricoli (Sez. III, 10 gennaio 2006, n. 3963, Di Sarno, RV 233484).

²⁰ V., in tal senso: Sez. III, 14 aprile 2010, n. 18774, Migali, RV 247172.

²¹ Nel senso che l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'Allegato 1 del citato d.P.R. sia tassativo, v. la già cit. Sez. III, 13 dicembre 2001, Gullotta, edita in Dir. giur. agr. e amb., 2003, II, p. 693 ss., con nota di **Nicolucci** *“L'inquinamento atmosferico tra regime autorizzatorio e regime sanzionatorio”*.

²² La natura “tassativa” delle attività ed impianti contenuti nell'elenco della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del T.U.A., poi, è indirettamente confermata dalla previsione, pure inserita nel novellato comma 1 dell'art. 272, secondo cui *“gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive”*. L'espressa previsione della modificabilità degli elenchi, nel senso del loro “aggiornamento” od “integrazione” mediante la **c.d. decretazione concertata** prevista dall'art. 281, comma 5, T.U.A., conferma dunque la tassatività degli elenchi medesimi, non integrabili né modificabili se non nelle forme indicate.

²³ Peraltro, il novellato **art. 272, comma 1**, aggiunge che *“gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto”*.

impianto od attività, ove ravvisi che lo stabilimento “ospita” sia impianti ed attività incluse nell’elenco che precede sia attività ed impianti non ricomprese nel medesimo, è tenuto, in sede di rilascio, dell’autorizzazione, a specificare che la stessa si intende riferita solo a quelle attività ed impianti che sono escluse dall’elenco in questione, nel contempo quindi esimando l’autorità competente dalla necessità di svolgimento dell’istruttoria per quelle escluse.

La novella del 2010, poi, estende espressamente la disciplina in esame “*anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento*”, prevedendo, da un lato, che il “*gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti*” e , dall’altro, che “*l'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività' ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo*”.

La previsione è chiaramente finalizzata a garantire la conoscibilità dell’esistenza di fattori esterni, costituiti dall’uso, anche occasionale, di **dispositivi mobili** produttivi di emissioni in atmosfera che incidano sul carico complessivo ambientale interessato dall’emissione dello stabilimento considerato.

La norma, inoltre, elimina quei problemi interpretativi che si erano posti sotto la vigenza del testo originario dell’art. 272, risolti affermativamente dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, aveva avuto modo di affermare, da un lato, che **l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fosse necessaria non solo nel caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile** “in quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva”²⁴.

Venendo ad esaminare, quindi, le novità introdotte al comma 2 dell’art. 272, risolvendosi, in sintesi, nell’integrazione della **disciplina**, che viene **maggiormente dettagliata**, per le **cd. autorizzazioni generali**, utili spunti possono essere tratti dalla *relazione illustrativa*, secondo cui, nelle modifiche all’articolo 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152 del 2006, si precisano “al fine di unificare le discordanti prassi emerse presso le diverse amministrazioni, le modalità da seguire per il rilascio delle speciali autorizzazioni in forma semplificata (autorizzazioni generali riferite ad intere categorie di stabilimenti, inclusi, in particolare, quelli elencati nell'allegato IV, parte II) e le modalità di adesione a tali atti autorizzativi”²⁵.

In particolare, il nuovo testo stabilisce che la possibilità per l’autorità competente di adottare apposite **autorizzazioni di carattere generale** è limitata solo a “*specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione*”.

Dette autorizzazioni generali sono “*relative a ciascuna singola categoria*” e devono stabilire: a) i valori limite di emissione; b) le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di

²⁴ In termini, **Sez. III, 11 dicembre 2007, n. 4536/08, Ambrosini, RV 238824** (Fattispecie nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).

²⁵ Si noti, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità (V. la già cit. Sez. II, 20 dicembre 2002, Cardillo) ha sempre che la mancata comunicazione della volontà di avvalersi del provvedimento abilitativo generale, adottato, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, dalla Regione (d.P.R. 25 luglio 1991, art. 4; D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 19) integra la contravvenzione di cui all’art. 25 d.PR 24 maggio 1988 n. 203 (oggi, art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati; c) i tempi di adeguamento; d) i metodi di campionamento e di analisi; e) la periodicità dei controlli.²⁶

L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.²⁷

In merito alla **tempistica**, il novellato comma 2 dell'art. 272 stabilisce che l'autorità competente è tenuta ad adottare tali autorizzazioni generali **“in ogni caso” entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto** (ossia entro il 26 agosto 2015), per **gli stabilimenti in cui sono presenti “esclusivamente” gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del T.U.A.**

In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine quinquennale c.s. indicato, **al suo rilascio provvede, con apposito decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con obbligo dei gestori degli stabilimenti interessati di comunicare la propria adesione all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata. La norma, tuttavia, fa salvo **il potere dell'autorità competente, rimasta inerte, di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale**, con conseguente **decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in caso di adesione obbligatoria** da parte del soggetto interessato.

La norma, tuttavia, nulla dice apparentemente sulla sorte dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero in caso di adozione successiva di nuove autorizzazioni generali da parte dell'autorità competente.

Può discutersi sulla natura definitiva e non provvisoria dell'autorizzazione ministeriale (definitività desumibile, *a contrario*, dalla previsione espressa del nuovo comma 3 dell'art. 272, a proposito delle autorizzazioni generali adottate dall'autorità competente, per le quali è invece fissata - v. *infra* - una durata decennale), sicchè, ove prevalesse la tesi della definitività di quella ministeriale, nel caso in cui l'interessato decidesse di non aderire alla nuova autorizzazione generale adottata dall'autorità competente, rimarrebbe efficace quella ministeriale.

Ciò comporterebbe, quale conseguenza inevitabile, che, ove si escludesse la decadenza dell'autorizzazione ministeriale in caso di mancata adesione obbligatoria dell'interessato alla nuova autorizzazione generale adottata dall'autorità competente (ove si interpretasse la norma nel senso di attribuire al gestore una mera facoltà e non un obbligo di adesione a quella successiva adottata dall'autorità competente), potrebbero coesistere autorizzazioni generali adottate da soggetti diversi (autorità competente; Ministero dell'Ambiente), con inevitabili complicazioni in sede di controllo ed accertamento.

Se, invece, come dovrebbe desumersi da un'esegesi condotta secondo criteri di razionalità, l'adozione della autorizzazione dell'autorità competente comporta l'adesione obbligatoria del gestore con automatica caducazione di quella ministeriale, *nulla quaestio*.

Sarebbe stato preferibile, comunque, prevedere più chiaramente o l'automatica decadenza del titolo autorizzatorio ministeriale a seguito dell'adozione da parte dell'autorità competente della nuova autorizzazione generale, oppure rimettere la scelta all'interessato se

²⁶ Peraltro, la norma precisa che *“i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7”*.

²⁷ Con disposizione omologa a quella contenuta nel comma 1 del novellato art. 272, il nuovo testo del comma 2, peraltro prevede espressamente che *“Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco”*.

aderirvi o meno, rimanendo, in ultima analisi, in capo a quest'ultimo decidere se avvalersi della procedura semplificata di cui al comma 2.

Tale ultima opzione, del resto, appare legittimata anche dalla stessa "*littera legis*" del comma 2 dell'art. 272 novellato, in quanto, pur in caso di scelta di adesione da parte del gestore dello stabilimento per cui è stata adottata una autorizzazione generale, è **data facoltà al medesimo** ("*possono comunque*") **di presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269**, fermo restando che **ove si tratti di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.**²⁸

La procedura di richiesta, rilascio e modifica è dettagliatamente descritta nel novellato **comma 3** dell'art. 272.

In estrema sintesi, la norma stabilisce che la domanda di adesione all'autorizzazione generale, corredata dai documenti ivi prescritti, **deve essere presentata dal gestore dello stabilimento "almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione"**.

Destinataria della domanda è o l'autorità competente o altra autorità da questa delegata.

L'adesione può essere **negata in tre ipotesi**:

- a) nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale;
- b) nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4;
- c) in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Il novellato comma 3 dell'art. 272, tuttavia, prevede che in presenza di modifiche "*per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale*", il gestore ha comunque **obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione** "ordinaria" (ossia quella disciplinata dall'art. 269).

Quanto alla durata delle autorizzazioni generali, il novellato comma 3 dell'art. 272 prevede espressamente che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, **per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione**, aggiungendo che "*non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento*". Il gestore, nei 45 giorni antecedenti la scadenza di tale periodo, ha l'obbligo di presentare una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

E' fatto obbligo all'autorità competente di procedere, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272.

Diversamente, **ove si tratti di autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del d.P.C.M. 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991** (il che conferma, come qui sostenuto, la volontà del legislatore del 2010 di non abrogare detti atti normativi, i quali, dunque, coesistono con la nuova disciplina introdotta dall'art. 272 novellato del T.U.A., mantenendo efficacia le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi dei citati decreti), il nuovo testo del comma 3 stabilisce che **il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Parte V del T.U.A.** (ossia, entro il 26 agosto 2015), con obbligo per i soggetti autorizzati di presentare una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato.

²⁸ Il medesimo problema, si noti, si pone a proposito della disciplina transitoria dettata dall'art. 281 (su cui v. *infra*).

La mancata presentazione della domanda di adesione nei termini c.s. previsti comporta, agli effetti penali, l'applicabilità dell'art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, per espressa previsione legislativa del novellato comma 3 dell'art. 272 ("lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni").

Ciò comporta che la cessazione della permanenza del reato si avrà o al momento della cessazione dell'attività o dell'impianto oppure al momento della presentazione, anche tardiva, della domanda di adesione, come parallelamente avviene nel caso di esercizio "tout court" in assenza di autorizzazione.²⁹

Art. 272, D.Lgs. 152/2006	Nuovo testo
<p>1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunicano alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato.</p> <p>Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.</p> <p>1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunicano alla stessa ... in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività</p>	<p>1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che</p>

²⁹ Giurisprudenza consolidata. V., tra le tante, sia sotto la vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203/1988 che sotto il vigente art. 279, D.Lgs. n. 152/2006: **Sez. III, 20 febbraio 2008, n. 12436, Contento, RV 238924; Sez. III, 12 febbraio 2004, n. 24189, Armenio, RV 228879; Sez. III, 24 settembre 2004, n. 44249, P.M. in proc. Casciana, RV 230468**, edita in *Gdir*, 2005, 4, p. 82 ss. con nota di **Giordano** *La presentazione in ritardo dell'istanza interrompe il reato di inquinamento*, in *Cons. impr. comm. ind.*, 2005, 9, p. 1408 con nota di **Izzo** *Inquinamento atmosferico da impianti produttivi esistenti omessa richiesta di autorizzazione* ed in *Dir. giur. agr. amb.*, 2006, II, p. 325 con nota di **Pelosi** *Confermata la natura di "permanente", in ordine al reato di cui all'art.25, comma 1, del D.P.R. 2003/88 (prosecuzione di impianto esistente in assenza di presentazione, nel termine prescritto, della domanda di autorizzazione)*.

i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8.

L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.

All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto.

In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente;

è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione obbligatoria alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

3. Il gestore degli impianti o delle attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale.

L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale

o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione.

In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:

a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46,

3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state

Art. 272, D.Lgs. 152/2006	Nuovo testo
R49, R60, R 61.	assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.

5. Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.

5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.

9.4. Le modifiche al sistema sanzionatorio per le violazioni alla disciplina autorizzatoria (artt. 278 e 279 T.U.A.).

L'art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 128/2010 modifica l'art. 278 del Codice ambientale al fine di chiarire - come appare dal testo a fronte riportato di seguito - che **la sospensione temporanea e/o la revoca dell'autorizzazione non hanno portata generale ma riguardano, all'interno dello stabilimento, solamente gli impianti e le attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative.**

Si noti che tale precisazione consegue alla distinzione, operata dal comma 2 dell'art. 3 in esame, tra le nozioni di impianto e stabilimento.

Art. 278, D.Lgs. 152/2006	Nuovo testo
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;	1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento, agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative , ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata	c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative , in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni

Art. 278, D.Lgs. 152/2006	Nuovo testo
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.	imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Venendo, più specificamente, ad analizzare le modifiche al sistema sanzionatorio, è in particolare l'**art. 3, comma 13** del D.Lgs. n. 128/2010 a prevedere una serie di modifiche formali e di coordinamento all'**art. 279** del Codice ambientale, come sottolineato dalla stessa *relazione illustrativa* e come si evince dal seguente testo a fronte.

Si noti che nel testo a fronte non vengono riportate le modifiche apportate dalle lettere c) e d) del comma in esame in quanto si limitano a sostituire i rinvii al comma 5 dell'art. 269, in quanto il relativo contenuto è stato trasposto nel nuovo testo del comma 6 del medesimo articolo.

Fanno eccezione:

a) la modifica della pena dell'**arresto** prevista **per le modifiche sostanziali non autorizzate**, il cui massimo viene **elevato da 6 mesi a 2 anni**;

b) l'intervenuta **depenalizzazione per le modifiche non sostanziali adottate senza preventiva comunicazione all'autorità competente**, condotta prima punita con la pena dell'ammenda fino a €1000,00 ed oggi sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo, irrogata dalla medesima autorità competente;

c) l'aggiunta della previsione, contenuta nel comma 2 novellato, secondo cui **la sanzione per il reato di superamento dei limiti tabellari, ove si tratti di valori limite o prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), è quella prevista "dalla normativa che disciplina tale autorizzazione", oggi contemplata dall'art. 29-quattordicesimo, comma secondo**, del D.Lgs. n. 152/2006, **(ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro)**.

In particolare, la depenalizzazione sub b) comporta, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 2, cod. pen., l'adozione di sentenza assolutoria per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato per i fatti pregressi in corso di giudizio, del decreto di archiviazione per i procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari nonché, su richiesta di parte, la revoca delle sentenze di condanna o di patteggiamento "*medio tempore*" intervenute.

Il testo novellato dall'art. 279 (né, tantomeno, l'art. 4 del D.Lgs. n. 128/2010) dispone alquanto quanto alla disciplina transitoria. Si pone, quindi, il consueto problema per il giudice penale di dover o meno disporre, all'esito della pronuncia assolutoria o di archiviazione per intervenuta depenalizzazione, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della "nuova" sanzione amministrativa.

Sul punto, com'è noto, sono intervenute più volte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In una prima pronuncia, coeva all'entrata in vigore della c.d. legge di depenalizzazione (**L. 24 novembre 1981, n. 689**)³⁰, la Corte precisò come detta legge non si fosse limitata a prevedere una mera *abolitio criminis* rispetto ai reati punibili con la pena della multa o dell'ammenda, ma avesse trasformato gli anzidetti reati in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione del pagamento di una somma di danaro, a tal fine valorizzando espressamente la disposizione transitoria dell'art. 41 della legge cit., secondo cui l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la

³⁰ Recante "*Modifiche al sistema penale*" (in S.O. alla G.U. n. 329 del 30 novembre 1981).

trasmissione degli atti all'autorità competente. Nessun obbligo, dunque, di trasmettere gli atti incomberebbe al giudice penale allorché ricorrano le condizioni per la pronuncia del decreto di archiviazione o della sentenza di proscioglimento (comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi causa di improcedibilità e, quindi, anche della intervenuta estinzione del reato), non operando in tal caso il meccanismo indicato nel citato art. 41.³¹

Alcune decisioni successive, anche a Sezioni Unite, hanno escluso tuttavia l'esistenza dell'obbligo per il giudice penale di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente in caso di sopraggiunta depenalizzazione, ove difetti un'espressa disposizione transitoria costitutiva di tale obbligo. Tale soluzione, ad avviso di tale orientamento giurisprudenziale di legittimità, sarebbe imposta, da un lato, dal necessario rispetto del principio di legalità dell'illecito amministrativo consacrato nell'art. 1 della L. n. 689 del 1981 e, dall'altro, dall'assenza di norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della citata legge n. 689, la cui operatività sarebbe dunque limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione.³²

Espressione di un orientamento giurisprudenziale difforme, invece, sono le più recenti decisioni, anche a Sezioni Unite, che affermano diversamente **l'esistenza di un obbligo di trasmissione anche a carico della Corte di Cassazione in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo**, cioè in forza della disposizione di carattere generale di cui all'art. 41 della L. 24 novembre 1981, n. 689.³³

Sembrirebbe, comunque, preferibile la tesi sostenuta dalla giurisprudenza prevalente che **esclude la sussistenza dell'obbligo di trasmissione da parte del giudice penale ogniqualvolta difetti una norma transitoria *ad hoc***, trattandosi di soluzione conforme ai principi generali in materia e, segnatamente, a quello di legalità e di irretroattività degli illeciti amministrativi (art. 1, Legge n. 689/1981).

Fermo restando quanto sopra, **può tuttavia discutersi della legittimità della procedura adottata dal legislatore delegato.**

Ed infatti, il D.Lgs. n. 128/2010, come precisato, attua il disposto dell'art. 12 della L. n. 692/2009 che, come si ricorderà, delega il Governo ad adottare “uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, *nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge*”.

Condizione per il legittimo esercizio della delega era, quindi, che venissero rispettati, in sede di emanazione delle disposizioni correttive ed integrative i principi e criteri direttivi dell'originaria legge di delegazione (L. 15 dicembre 2004, n. 308).

Detta legge, per quanto concerne la tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 1, lett. g), imponeva al legislatore delegato di conformarsi ad alcuni principi e criteri direttivi generali, dettagliatamente indicati. Tra questi, in particolare, spiccava quello

³¹ **Sez. Un., 22 gennaio 1983, n. 3802, Marinelli, RV 158680**; v., in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n. 689/1981, anche **Sez. Un., 22 ottobre 1977, n. 15528, Ferruzzi, RV 137434** secondo cui “qualora la legge abolitrice trasformi il reato in illecito amministrativo, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato se la relativa causa sia precedente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione”. Successivamente, **Sez. Un., 30 giugno 1984, n. 9540, Ravanelli, RV 166468**, ebbero a precisare che alla stregua dell'art. 41 della L. n. 689/1981 “il giudice investito della cognizione di un reato depenalizzato, se si sia maturata la prescrizione, in luogo di trasmettere gli atti del processo all'autorità amministrativa, deve pronunciare sentenza di proscioglimento per estinzione del reato”.

³² V., *ex multis*: **Sez. Un., 16 marzo 1994, n. 7394, P.G. in proc. Mazza, RV 197698 (conf., Sez. Un., 16 marzo 1994, n. 7393, Castellana e Sez. Un., 16 marzo 1994, n. 4, Gabrielli, non massimate)**.

³³ V., in termini: **Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi, RV 229635 (conf., Sez. II, 25 gennaio 2006, n. 7180, Seye, RV 233577)**.

dell'art. 1, comma 8, lett. i) della legge delega, valevole in generale per tutte le materie oggetto di delega, secondo cui gli emanandi testi unici dovevano garantire “una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, *fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge*”.

Con particolare riferimento, poi, alla delega relativa alla materia dell'inquinamento atmosferico, l'art. 1, comma 9, lett. g), della legge delega, indicava quale **principio e criterio direttivo “specifico”** quello secondo cui l'emanando testo correttivo ed integrativo nella materia doveva essere finalizzato a “*riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/ 81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo: 1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile; 2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente; 3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche; 4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria; 5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico; 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti*”.

Nessun accenno, dunque, né nella legge delega originaria (Legge n. 308/2004) né in quella derivata (Legge n. 69/2009) v'è circa la possibilità, per il legislatore delegato, da un lato, di aumentare l'entità della sanzione penale (come invece è avvenuto per l'ipotesi di modifiche sostanziali non autorizzate, con aumento di pena nel massimo a 2 anni di ammenda, violazione prima punita nel massimo fino a 6 mesi di ammenda) né, dall'altro, di modificare la tipologia di sanzione applicabile (come invece avvenuto depenalizzando l'omessa comunicazione all'autorità competente della modifica sostanziale dello stabilimento). Ciò, dunque, **rende sospetta di incostituzionalità, per evidente eccesso di delega** (art. 76 Cost.) **la novellata disposizione dell'art. 279, comma 1:**

1) nella parte in cui eleva la sanzione penale da sei mesi a due anni per l'ipotesi di modifiche sostanziali non autorizzate;

2) nella parte in cui depenalizza l'omessa comunicazione all'autorità competente della modifica non sostanziale dello stabilimento.

Art. 279, D.Lgs. 152/2006

Nuovo testo

1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività e' punito con la pena dell'arresto da due

1. Chi inizia a installare o esercisce uno **stabilimento** in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro.

mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletré euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletré euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletré euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletré euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletré euro.

Con la stessa pena è punito chi sottopone uno **stabilimento** ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8.

Chi sottopone uno **stabilimento** ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato **ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente;**

2. Chi, nell'esercizio di uno **stabilimento**, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. **Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.**

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, **comma 6**, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, **comma 6**, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

9.5. Le modifiche in materia di controlli e sanzioni degli impianti termici civili (artt. 288 T.U.A.).

L'art. 3, comma 21 modifica l'art. 288, in materia di controlli e sanzioni degli impianti termici civili, limitatamente alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 5, 7 ed 8 (v. seguente testo a fronte).

La modifica al **comma 1**, anzitutto, la disciplina sanzionatoria applicabile ai soggetti obbligati che non osservino le novellate prescrizioni introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010. In particolare, ferma restando, per tutti i predetti soggetti, l'entità della **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista (**da € 516 ad € 2582**), le condotte meritevoli di sanzione sono oggi differenziate ed aggiornate alle modifiche introdotte alla disciplina sostanziale dal D.Lgs. n. 128/2010. La novità è rappresentata dall'inclusione, nell'elenco dei soggetti sanzionabili, del **oggetto committente**, il quale non era destinatario di alcuna sanzione nella previgente disciplina.

In particolare, quanto all'**installatore**, è sanzionato se non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Quanto al **soggetto committente**, questi è sanzionato se non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti.

Infine, quanto al **responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto**, è sanzionato se non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.

Venendo alle modifiche introdotte ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 288, le stesse sono necessitate dall'esigenza di operare il dovuto coordinamento con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 128/2010.

In particolare, la modifica al **comma 2, lett. a) e b)**, non muta i soggetti destinatari della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 (**installatore; responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto**), ma si limita a specificare che agli stessi detta sanzione sarà sicuramente applicabile in quanto obbligatoriamente tenuti, rispettivamente, all'osservanza del disposto dell'art. 284, comma 1 (l'installatore) e comma 2 (il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto): nel previgente testo, invece, gli stessi erano sanzionabili a condizione che fossero tenuti all'osservanza delle relative disposizioni (per entrambi, infatti, l'espressione impiegata era: “*..ove questi sia tenuto a redigere la denuncia..*”).

Le modifiche al **comma 3** ed al **comma 5**, consistono in una mera operazione di coordinamento con la disciplina sostanziale novellata (il legislatore del 2010, infatti, si limita a sostituire nelle lett. b), c) e d), del comma 3 il termine “denuncia” con il termine “atto”; mentre, quanto al comma 5, prevede che, in aggiunta ai casi prima previsti, anche l'accertamento che l'impianto non rispetta “*quanto disposto dall'articolo 293*”, giustifica l'imposizione al contravventore, da parte dell'autorità competente, dell'obbligo di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato). Più specificamente, la modifica al **comma 5** è stata operata al fine di includere, nei **controlli effettuati dall'autorità competente**, anche il **rispetto** delle disposizioni previste dal nuovo testo - introdotto dallo schema in esame - **dell'art. 293 relativamente ai combustibili utilizzati** qualora essi siano considerati **rifiuti** (v. *infra*, il commento all'art. 3, comma 23, del D.Lgs. 128/2010). In tal caso, dunque, l'autorità competente impone **l'adeguamento dell'impianto** in un determinato termine, oltre ai casi in cui, già previsti dal testo vigente, essa accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all'articolo 286.

Quella al **comma 7** si palesa, invece, ben più consistente.

Fatta eccezione, infatti, per la correzione apportata alla potenza termica nominale dell'impianto termico civile, la cui conduzione senza il prescritto patentino fa scattare la relativa sanzione (la potenza prima era 0.322 MW, oggi è **0.232 MW**), con un'operazione analoga a quella già operata in sede di modifiche al regime sanzionatorio all'art. 279, la novella del 2010 depenalizza detta condotta. Nel testo previgente, infatti, la conduzione senza patentino di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW costituiva una contravvenzione obblabile punita con la sola pena dell'ammenda da €15 ad € 46; **la novella del 2010, nel trasformare la natura della sanzione previgente, assoggetta oggi la condotta vietata (fatta salva la già indicata modifica della potenza termica nominale dell'impianto, oggi ridotta a 0.232 MW) ad una sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo, individuando anche l'autorità competente ad irrogarla (“l'autorità indicata dalla legge regionale”).**

Valgono, anche per detta operazione di “trasformazione”, le medesime riserve già sollevate in sede di commento alla novella dell’art. 279 D.Lgs. n. 152/2006, sulla **sospetta incostituzionalità della modifica legislativa per eccesso di delega**.

Si noti, peraltro, che l’**art. 3, comma 36**, D.Lgs. n. 128/2010, introducendo una deroga all’art. 2 c.p., prevede l’**ultrattività della sanzione penale prima contemplata dal comma 7 ai fatti commessi fino all’entrata in vigore del nuovo testo** (ossia, sino al 26 agosto 2010). Sulla sospetta incostituzionalità di tale disciplina transitoria, v. *infra*, in sede di commento all’art. 3, comma 36.

Quanto, infine, alla modifica del **comma 8**, la stessa è imposta dalla necessità di coordinare la disciplina dei controlli novellata dal T.U.A. con quella prevista dal D.Lgs. n. 192/2005. Ciò spiega, quindi, la ragione per la quale il comma 8 stabilisca, oggi, che i controlli relativi al rispetto delle novellate disposizioni del Codice ambientale in materia di impianti termici civili “*sono effettuati dall’autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell’allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente*”.³⁴

Art. 288, D.Lgs. 152/2006	Nuovo testo
<p>1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.</p> <p>2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:</p> <p>a) l'installatore, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1;</p> <p>b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2.</p> <p>3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria</p>	<p>1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.</p> <p>2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro:</p> <p>a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma 1;</p> <p>b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2.</p> <p>3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria</p>

³⁴ In particolare, l’Allegato L, cui rinvia l’art. 12 del D.Lgs. n. 192/2005, disciplina il “*Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici*”.

da 516 euro a 2.582:

a) *(omissis)*

b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non è stato dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1;

c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto;

d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.

4. *(omissis)*

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale.

6. *(omissis)*

7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è **punito con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.**

8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, sono individuati i requisiti di tali organismi. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i requisiti previsti dall'articolo 11, comma

da 516 euro a 2.582:

a) *(omissis)*

b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non è stato dichiarato **nell'atto** di cui all'articolo 284, comma 1;

c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato **nell'atto** di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto:

d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato **nell'atto** di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.

4. *(omissis)*

5. Ferma stando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all'articolo 286 **o quanto disposto dall'articolo 293**, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale.

6. *(omissis)*

7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è **punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale.**

8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità **competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.**

9.6. I riflessi penali a seguito delle modifiche in materia di combustibili consentiti (art. 293 T.U.A.).

L'art. 3, comma 23, integra il disposto dell'art 293 del codice al fine – dichiarato nella *relazione illustrativa* - di precisare il rapporto che intercorre, in materia di combustibili, tra la parte quarta e la parte quinta del decreto.

Al **comma 1** dell'art. 293 - che rinvia all'Allegato X alla parte V del Codice per l'elencazione dei combustibili consentiti negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte V, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia - sono infatti aggiunti due periodi che dispongono che:

- a) **i materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti** ai sensi dalla parte quarta del Codice;
- b) **è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X o che comunque costituiscono rifiuti** ai sensi dalla parte quarta del Codice.³⁵

L'inserimento, in particolare, del secondo periodo, consente di risolvere l'annoso problema della configurabilità del **reato di gestione non autorizzata di rifiuti** (art. 256 T.U.A.) in presenza dell'impiego, quale combustibile, di sostanze qualificabili come rifiuti.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, aveva affermato, sotto la vigenza dell'abrogato decreto Ronchi, che "la parte inorganica di petrolio grezzo che si concentra a seguito della diminuzione della componente organica per la sua trasformazione in combustibili pregiati (cosiddetti *filter-cake*), non ha natura di rifiuto, atteso che dallo stesso si estraggono il vanadio ed il nichelio, e rappresenta il prodotto di un razionale processo industriale"³⁶. Ancora, sempre in tema di impiego di combustibile di sostanze qualificabili come rifiuto, la Corte di legittimità aveva qualificato come rifiuti le **acque di sentina**, precisando che le stesse dovessero essere qualificate come tali fino alla ultimazione della procedura di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma terzo, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006, può portare a generare combustibili.³⁷ Da ultimo, infine, la Corte, soffermandosi sulla questione della qualificabilità o meno come rifiuto della **sansa di oliva disoleata**,³⁸ pur inizialmente attribuendo alla stessa natura di rifiuto "*tout court*"³⁹, aveva di recente tuttavia precisato solo nel caso in cui l'utilizzo, quale combustibile, della stessa richieda un'operazione di trasformazione preliminare, ciò ne esclude la natura di sottoprodotto, per mancanza della condizione prevista dall'art. 183, comma 1, lett. p), n. 4 del T.U.A.⁴⁰

³⁵ Si noti, peraltro, che il D.Lgs. n. 128/2010 **modifica anche l'Allegato X alla Parte V del T.U.A.** (v. art. 3, comma 30).

³⁶ V., Sez. III, 14 novembre 2003, n. 3978/04, Balistreri, RV 227393, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1686.

³⁷ V., Sez. III, 27 giugno 2006, n. 31396, P.M. in proc. Scavo e altro, RV 234936 (Nell'occasione la Corte aveva ulteriormente affermato che le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di destinazione diretta al consumo, e che pertanto non può essere soggetto ad accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero).

³⁸ Parte II[^], Sezione IV[^], All. 10, lett. f), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

³⁹ V., Sez. III, 28 febbraio 2007, n. 13754, Giuseppe e altro, RV 236349.

⁴⁰ Si noti, con riferimento a tale ultima questione, che gli approdi giurisprudenziali dovranno essere rivisti alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 128/2010 all'Allegato X. Ed infatti, il comma 30 dell'art. 3, nel modificare detto Allegato, aggiunge, dopo il paragrafo 1, un **nuovo paragrafo 1-bis**) che, in particolare, prevede che l'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h) possa essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria".

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010, dunque, l'impiego, quale combustibili, di materiali e sostanze non conformi all'Allegato X oppure di sostanze o materiali classificabili come rifiuti ai sensi della Parta IV del T.U.A. integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.

Art. 293, D.Lgs. 152/2006	Nuovo testo
<p>1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla parte I, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si applicano le prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto relative agli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto. Il gasolio marino deve essere conforme a quanto previsto dalla parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto.</p>	<p>1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si applicano le prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto relative agli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto. Il gasolio marino deve essere conforme a quanto previsto dalla parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.</p>	<p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.</p>

9.7. Le modifiche al regime sanzionatorio in tema di combustibili (art. 296 T.U.A.).

Il D.Lgs. n. 128/2010 interviene anche sulla disciplina sanzionatoria in tema di combustibili. In particolare, l'art. 3, comma 25, interviene a modificare l'art. 296, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006 sopprimendo le parole «*per chi ha effettuato la messa in commercio*».

La modifica – che, a prima lettura, sembrerebbe escludere l'applicabilità della sanzione penale prevista per il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.), e degli altri reati previsti dalla vigente normativa, al soggetto che ha effettuato la messa in commercio di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni in materia di combustibili – in realtà **amplia il novero dei soggetti sanzionabili, estendendo il campo**

di applicazione della sanzione penale anche a soggetti diversi da colui che ha effettuato la messa in commercio di tali materiali.

Nella previgente disciplina, infatti, mentre l'acquirente di dette sostanze o materiali, andava esente dalla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 ad € 1000 qualora dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, fossero risultate caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, soltanto colui che ne avesse effettuato la messa in commercio era soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 515 cod. pen. (salvo che il fatto non costituisse un più grave delitto: **reclusione fino a due anni o multa fino ad €2.065**) od a quelle previste "per gli altri reati previsti dalla vigente normativa".

La novella del 2010, quindi, **non comporta alcuna abolitio criminis della condotta consistente nell'immissione in commercio di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni in materia di combustibili**, ma consente oggi all'Autorità giudiziaria di iscrivere nel catalogo dei "sanzionabili" anche soggetti diversi da colui che immette in commercio sostanze o materiali non conformi per l'impiego quali combustibili (ad es., il produttore).

Anche per tale modifica normativa, al pari di quanto già osservato a proposito delle modifiche al regime sanzionatorio disposto dagli artt. 279 e 288, **può tuttavia sospettarsi l'incostituzionalità della norma modificativa per eccesso di delega**, rinviandosi sul punto a quanto già esposto in sede di commento all'art. 279, con l'opportuna specificazione, quanto al caso in esame, che anche l'estensione del campo di applicazione della disciplina sanzionatoria a destinatari prima non contemplati, si risolve nella violazione delle legge delega da parte del legislatore delegato.

Art. 296, D.Lgs. 152/2006	Nuovo testo
<p>1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:</p> <p>a) <i>(omissis)</i></p> <p>b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la messa in commercio.</p>	<p>1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:</p> <p>a) <i>(omissis)</i></p> <p>b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.</p>

10. La disciplina transitoria in materia di inquinamento atmosferico ed un caso di sospetta incostituzionalità (art. 3, commi 31/36, D.Lgs. n. 128/2010).

La *relazione illustrativa* sottolinea che i commi finali dell'art. 3 del d.Lgs. 128/2010 sono dedicati a dettare una serie di **norme di coordinamento**, finalizzate a disciplinare la transizione tra il testo precedente e quello risultante dalle modifiche.

L'art. 3, comma 31 detta le disposizioni volte ad **orientare la qualificazione degli stabilimenti come anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi nei casi in cui i singoli impianti o le singole attività sono stati oggetto di distinte autorizzazioni** alle emissioni anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

In tali casi **la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera come autorizzazione dello stabilimento**, mentre le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo.

L'art. 3, comma 32, reca la **disciplina transitoria** in materia di **impianti termici civili che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto**, vengono a **ricadere nel titolo II**.

Viene infatti previsto che gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del correttivo, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, **devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013**. A tal fine, è fatto **obbligo al titolare dell'autorizzazione** di produrre, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'art. 284, comma 1, nei novanta giorni successivi all'adeguamento e di effettuare le comunicazioni previste da detto articolo nei tempi ivi stabiliti.

Si prevede, altresì, che **il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 288**.

Il **comma 33** demanda, poi, ad un emanando D.M. del Ministro dell'interno (da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico) **il compito di disciplinare organicamente i requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina**. Il paragrafo 3 dell'allegato VIII alla Parte V del T.U.A. (che, attualmente, ne disciplina i "Requisiti costruttivi e di installazione") sarà soppresso "*a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto*".

I **commi 34, 35 e 36** dispongono, rispettivamente, che:

- a) le **denunce di installazione o modifica dell'impianto**, previste dall'art. 284, comma 1, e trasmesse prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010 continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37;⁴¹
- b) le **denunce trasmesse ai sensi dell'art. 284, comma 2, T.U.A.** prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'art.284, comma 2, T.U.A., come modificato dalla novella del 210;
- c) **per i fatti commessi fino al 26 agosto 2010 continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'art. 288 T.U.A. nel testo vigente prima di tale data**.

Tale disposizione transitoria, in particolare, assume rilevanza sotto il profilo penale, in quanto la stessa, ponendosi in deroga alla disciplina dettata dall'art. 2 cod. pen., **stabilisce l'ultrattività della sanzione penale prima prevista dall'art. 288, comma 7, nei confronti del conduttore di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287**. Tale disposizione, infatti, come già visto in sede di commento all'art. 288 T.U.A., sanzionava il contravventore con la pena dell'ammenda da €15 ad €45. Il novellato comma 7 della disposizione citata, diversamente, ha depenalizzato la condotta, assoggettandola ad

⁴¹ Con disposizione incidente sul regime sanzionatorio, il medesimo comma detta la disciplina transitoria applicabile per i fatti commessi durante il predetto periodo transitorio: la norma prevede **che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 288, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della novella**.

una sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo.

Oltre a quanto già evidenziato in sede di commento alla novellata disposizione circa la sospetta incostituzionalità della norma per eccesso di delega, può dubitarsi sull'ultrattività della disciplina sanzionatoria previgente, pur in presenza della disposizione transitoria *ad hoc*, non essendosi infatti il legislatore limitato a trasformare la natura della sanzione (da penale ad amministrativa pecuniaria), ma anche a mutare la disposizione precettiva.

Ed infatti, mentre il novellato testo dell'art. 288, comma 7, prevede l'applicazione della "nuova" sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore "a **0.232 MW**" senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287, diversamente, il vecchio testo si applicava nei confronti del conduttore di impianto termico civile di potenza termica nominale superiore "a **0.322 MW**" senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287.

E' evidente, quindi, che essendo diversa la soglia della potenza termica nominale dell'impianto termico civile, le due fattispecie non possono tra loro porsi in continuità normativa, di talché **la modifica dell'art. 288, comma 7, ha l'effetto di depenalizzare la previgente condotta, dovendosi considerare del tutto nuova la disposizione precettiva oggi costituente illecito amministrativo.**

In ogni caso, la disciplina intertemporale così fissata dall'art. 3, comma 36, prevedendo l'ultrattività della sanzione penale prevista dall'art. 288, comma 7, T.U.A. previgente per le violazioni commesse in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 (ossia, prima del 26 agosto 2010), introducendo una deroga al principio di non ultrattività della legge penale di cui all'art. 2, comma 2, cod. pen., **si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché crea disparità di trattamento tra coloro che, in momenti diversi, contravvengono alle prescrizioni dell'art. 288, comma 7, T.U.A., in mancanza di una sufficiente ragione giustificativa.**⁴²

La verifica della legittimità costituzionale del citato art. 3, comma 36, deve essere condotta con riferimento alla parte in cui tale disposizione deroga al principio generale stabilito dall'art. 2, comma 2, cod. pen., in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, la regola della retroattività della *lex mitior*, pur avendo rango diverso dal principio d'irretroattività della norma incriminatrice, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., non è priva di un fondamento costituzionale. Per il principio di uguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, ancor di più, l'*abolitio criminis*, disposte dal legislatore in dipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono riverberarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la condotta in un momento anteriore, salvo che, in senso opposto, ricorra una sufficiente ragione giustificativa.⁴³

Il principio della retroattività della legge penale favorevole, dunque, è suscettibile di limitazioni e deroghe, ma – in ragione della peculiare rilevanza dell'interesse da esso

⁴² Si veda, per un caso, analogo quanto deciso dalla Corte costituzionale a proposito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse (Corte Cost., sentenza 18 giugno 2008, n. 215).

⁴³ V., *ex multis*: Corte Cost., sentenze n. 394 e n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, n. 74 del 1980, n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974.

tutelato, dimostrata dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno, come pure dalla sua appartenenza alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea⁴⁴ e al diritto internazionale⁴⁵ – tali limitazioni e deroghe devono giustificarsi in relazione alla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo.⁴⁶

Alla stregua di siffatti criteri di giudizio, **occorre quindi valutare se la disciplina transitoria contenuta nell'art. 3, comma 36, D.Lgs. n. 128/2010, soddisfi esigenze tali da prevalere su un principio del tipo indicato.**

Sotto tale profilo, è agevole notare come l'indiscriminata deroga recata dall'art. 3, comma 36, **non è correlata ad interessi di rilievo costituzionale** analogo all'interesse che il singolo vanterebbe a non vedersi esposto alle conseguenze penali di una condotta ormai costituente mero illecito amministrativo (o, ove si acceda alla tesi qui sostenuta, di una condotta non più punita anche ai sensi del novellato art. 288, comma 7, T.U.A.), bensì unicamente secondo la previgente disposizione sanzionatorio penale del medesimo comma 7.⁴⁷

Redattore: Alessio Scarcella

Il vice direttore
(Domenico Carcano)

⁴⁴ V., Corte giustizia U.E., sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02.

⁴⁵ Cfr., art. 15, comma 1, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881.

⁴⁶ V., Corte Cost., sentenze n. 72 del 2008, n. 394 e n. 393 del 2006.

⁴⁷ D'altra parte, l'irretroattività della *abolitio criminis* non è esplicitata nella *Relazione illustrativa*, nella quale nessuna ragione giustificativa viene indicata per spiegare, da un lato, il motivo della “trasformazione” della natura della sanzione e, dall'altro, la *ratio* della deroga all'art. 2, cod. pen.: ove la disposizione transitoria fosse mancata, avrebbero infatti comunque operato i principi generali di cui all'art. 2 cod. pen.